

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

626° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	7
7 ^a - Istruzione	»	14
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	25
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	28

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag.	3
---	------	---

Commissioni speciali

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL	Pag.	33
---	------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	43
RAI-TV	»	49
Interventi nel Mezzogiorno	»	51
Territori colpiti da terremoti	»	56

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	58
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	77

CONVOCAZIONI	Pag.	78
--------------------	------	----

COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
ELIA

indi del Presidente della 11ª Commissione
SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grippo.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583)

(Esame e abbinamento ai disegni di legge nn. 543, 869, 871, 2189, 2439, 2494, 2495)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore MURMURA, il quale rileva come l'emanazione del decreto-legge si sia resa necessaria onde consentire l'utilizzazione degli appositi stanziamenti previsti nella legge finanziaria per il 1990, facendo così decorrere gli aumenti pensionistici sin dal 1° gennaio dello scorso anno. Si rende peraltro opportuno integrare la disciplina necessariamente temporanea del decreto-legge con una normativa che proietti i suoi effetti negli anni successivi in modo da realizzare l'entrata a regime dei miglioramenti pensionistici. Sono stati predisposti quindi alcuni emendamenti volti a recuperare le previsioni contenute nel disegno di legge n. 2439, rispettando il criterio di ripartizione delle risorse fra il settore pubblico e quello privato. Sono ancora da definire tuttavia le misure concernenti le pensioni dei pubblici dipendenti in quanto, nell'ambito dell'apposito comitato ristretto, attraverso contatti informali con la Ragioneria generale dello Stato, si è alla ricerca di soluzioni in grado di superare le sperequazioni

derivanti dal godimento o meno dei benefici relativi alle cosiddette «anzianità pregresse».

Il presidente ELIA dispone, sulla base delle indicazioni fornite dal relatore, che l'esame del disegno di legge n. 2583 si svolga congiuntamente a quello degli altri disegni di legge, già in corso di esame e relativi alla perequazione dei trattamenti pensionistici. Stante l'assenza del rappresentante del Governo, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12.15, riprende alle ore 18,30.

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583)

Mancino ed altri: Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici (543)

Mariotti ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari (869)

Santalco ed altri: Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato (871)

Antoniazzi ed altri: Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private (2189)

Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2439)

Sirtori: Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico (2494)

Sirtori: Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico del personale civile e militare dello Stato (2495)

ed esame delle connesse petizioni nn. 9, 12, 52, 98, 102, 251, 340, 351 e 353
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente SARTORI, preso atto dell'arrivo del Sottosegretario Grippo, dà la parola al senatore Murmura.

Il senatore MURMURA, richiamandosi a quanto già detto all'inizio della seduta, ricorda che il Comitato ristretto ha operato nell'intento di formulare un testo in grado di risolvere i problemi posti dal disegno di legge n. 2439, presentato dal Governo prima della sospensione natalizia delle attività parlamentari. Per arrivare ad una effettiva perequazione delle pensioni, in grado di accogliere le indicazioni venute dalle forze sociali e contenute nella risoluzione votata alla Camera dei deputati nello scorso novembre, il Comitato ha elaborato una serie di emendamenti nel rispetto del limite dei due terzi della spesa globale per la perequazione delle pensioni del settore privato e di un terzo alle pensioni del settore pubblico; rispetto a quest'ultimo settore, peraltro, si è cercato di sanare le differenze provocate dai meccanismi delle anzianità pregresse. Nessuna modifica, pur necessaria, è invece stata proposta in relazione all'articolo 3, in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale del 9 gennaio 1991. In conclusione – precisa il senatore Murmura – il Governo dovrebbe pronunciarsi sugli

emendamenti e fornire una chiara indicazione circa il possibile assorbimento nel disegno di legge di conversione dei contenuti propri dei disegni di legge connessi, precedentemente posti all'ordine del giorno delle Commissioni congiunte.

Il sottosegretario GRIPPO, nell'esprimere apprezzamento per l'opera del relatore e del Comitato ristretto, sottolinea che, in linea di massima e fatta salva la verifica della copertura finanziaria, il Governo si dichiara favorevole ad una parte rilevante degli emendamenti presentati, mentre per altri si rende necessario un loro approfondimento. Propone pertanto che le Commissioni riunite siano riconvocate per il pomeriggio di domani al fine di concedere al Governo tempo sufficiente per esaminare tali proposte.

Il relatore MURMURA, a proposito della copertura finanziaria degli emendamenti concordati, fornisce alcune quantificazioni.

Il senatore ANTONIAZZI, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Murmura, sottolinea che il Governo deve fornire una precisa quantificazione in relazione agli oneri nascenti dagli emendamenti e all'impegno dei fondi stanziati per il 1994, ciò per evitare possibili difficoltà di copertura. A suo avviso l'esame degli emendamenti deve però essere complessivo e a tal fine si rende necessario conoscere il numero effettivo dei soggetti destinatari in relazione alle disponibilità finanziarie. Ricorda quindi che il Comitato ristretto ha operato al fine di estendere la platea dei beneficiari del disegno di legge.

Quanto al problema dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, fin'ora irrisolto, la soluzione potrebbe essere quella proposta dalle Confederazioni sindacali, rivolta ad un calcolo forfettario per il 1991 e allo studio di un meccanismo che eviti il risorgere del problema delle pensioni d'annata per gli anni successivi. In relazione al settore pubblico, il Comitato ristretto ha inteso ristabilire un criterio minimo di uguaglianza, proponendo alcune modifiche al testo governativo: all'unanimità si è ritenuto opportuno che, prima di procedere all'aumento delle pensioni, sia necessario risolvere il problema delle anzianità pregresse. Tale scelta ha evidentemente carattere politico e va nel senso dell'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici e della cancellazione delle ingiustizie più evidenti. Si dichiara infine favorevole ad una nuova seduta delle Commissioni riunite da tenersi nel pomeriggio di domani.

Il senatore ANGELONI condivide i criteri che hanno ispirato l'azione del Comitato ristretto nella elaborazione delle proposte emendative e sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni del provvedimento agli enunciati della recente sentenza n. 1 del 1991 della Corte costituzionale. Va apprezzato in particolar modo lo sforzo per introdurre elementi di perequazione nell'ambito dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, in relazione al godimento o meno dei benefici derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse. Deve essere, infine, richiamata l'attenzione del Governo affinché venga affrontato il problema dell'aggancio delle pensioni alla dinamica

salariale: oltre a costituire un importante obiettivo politico, esso rappresenta il necessario preludio per la riforma dell'intero sistema pensionistico, in quanto impedisce il formarsi di nuove sperequazioni.

Il presidente ELIA dichiara di apprezzare il lavoro sin qui svolto dal Comitato ristretto e di condividere in linea di principio le soluzioni elaborate. Esprime tuttavia la preoccupazione che il differimento al 1994 della parte più consistente degli oneri finanziari possa rappresentare una sostanziale elusione della normativa che regola la formazione del bilancio e che impone la quantificazione specifica delle spese e l'indicazione dei mezzi cui farvi fronte. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2583, e gli altri connessi, sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea nella corrente settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente ELIA avverte che le Commissioni 1^a e 11^a torneranno a riunirsi domani, mercoledì 23 gennaio 1991 alle ore 17.30, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 19.10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

318^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono i ministri senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (2604), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore MURMURA, il quale illustra il provvedimento ricordando come esso costituisca una reiterazione di precedenti decreti-legge. Alcune disposizioni, introdotte a seguito del recepimento di indicazioni emerse nel dibattito parlamentare, testimoniano, ad avviso del relatore, la necessità di affrontare in maniera organica la revisione della legge-quadro sul pubblico impiego, precisando in particolare gli ambiti riservati alla legislazione e quelli rimessi alla contrattazione collettiva. Il relatore dà quindi conto dei singoli articoli del decreto-legge soffermandosi in particolare sulla disposizione di cui all'articolo 5, riguardo al quale egli invita la Commissione ad approfondire la portata dell'abbandono del principio dell'onnicomprendività della retribuzione spettante ai dirigenti civili dello Stato. All'articolo 16 sono state apportate alcune modificazioni in sede di esame presso la Camera dei deputati, mentre l'articolo 18 avvia un interessante esperimento ai fini del recupero di efficienza e produttività nella pubblica amministrazione. Il comitato metropolitano ivi previsto per la provincia di Milano merita di essere esteso anche ad altre realtà ove pure sono presenti disfunzioni nell'organizzazione amministrativa. Ad avviso del relatore tale organismo non invade la sfera di competenza degli enti locali nè sostituisce la funzione di coordinamento affidato al

prefetto. Il senatore Murmura conclude invitando la Commissione ad esprimersi in senso favorevole alla conversione del provvedimento.

Ha la parola quindi il ministro GASPARI, il quale ricorda come la Camera dei deputati abbia approvato all'unanimità, nelle sue varie sedi, il disegno di legge di conversione. Il decreto-legge consente di chiudere la tornata contrattuale 1988-1990 in quanto reca talune disposizioni non ammesse alla registrazione da parte della Corte dei Conti; egli, a tale proposito, rammenta le polemiche sorte con alcune organizzazioni sindacali in merito alla ricomprensione di talune rivendicazioni nell'ambito della contrattazione collettiva ovvero della legge. Il Ministro si sofferma poi sull'articolo 5 del decreto-legge, che riduce l'orario ordinario di lavoro dei dirigenti, ricordando che la corresponsione dello straordinario per questi dipendenti avveniva già in base ad altre norme di legge. Gli aumenti corrisposti ai dirigenti sono resi necessari per evitare che il loro trattamento retributivo sia inferiore a quello corrisposto alle categorie inserite in ruoli ad esaurimento e nella nona qualifica funzionale. A tal proposito il Ministro richiama la costante lievitazione di spesa conseguente all'incremento del personale nelle qualifiche dirigenziali, incremento che ha assunto dimensioni preoccupanti. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 16 intendono poi adeguare tale disposizione alla recente legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia. Quanto all'articolo 18, esso trae origine dall'accordo intercompartimentale per il triennio 1985-1987, ove il Governo si impegnò a stanziare alcune somme per interventi atti a migliorare la produttività e l'efficienza della pubblica amministrazione. La particolare situazione esistente negli uffici statali della provincia di Milano ha consigliato, anche sulla base di alcune iniziative assunte in sede locale, di prevedere uno speciale organismo di gestione, la cui esperienza potrà essere eventualmente estesa anche ad altre realtà qualora i risultati conseguiti siano positivi.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore GALEOTTI, secondo il quale è opportuno convertire in legge il provvedimento, anche se alcune sue disposizioni non hanno carattere di necessità e di urgenza. Desta in particolare perplessità l'articolo 18 il quale tra l'altro introduce una figura organizzatoria assai discutibile, anche se a carattere sperimentale. Innanzitutto non vengono coinvolti nell'ambito del comitato ivi previsto alcuni enti pubblici che pure hanno notevoli competenze in sedi locali quali l'INPS o l'INAIL; in secondo luogo viene conferito a tale organismo il compito di sperimentare procedure operative in deroga a quelle vigenti: tale disposizione non sembra tener conto dell'entrata in vigore della legge sul procedimento amministrativo, che detta apposite norme in materia. Infine appare per certi aspetti pericolosa la prevista possibilità di derogare alle norme di contabilità dello Stato, senza che vengano prefissati appositi limiti entro i quali esercitare tale potere. Il senatore Galeotti preannuncia pertanto il voto favorevole sul complesso del provvedimento, sebbene sull'articolo 18 sussistono i dubbi ora segnalati.

Il senatore MAFFIOLETTI, pur apprezzando il tentativo di sperimentazione in essa contenuto, ritiene che la norma dell'articolo 18, in particolare, testimoni la perdita del ruolo di coordinamento che dovrebbe spettare al Dipartimento per la funzione pubblica; in effetti tale compito viene ora affidato ad una struttura operante a livello locale, mentre l'efficienza e la produttività nella pubblica amministrazione dovrebbero essere ancorati a precisi parametri stabiliti su scala nazionale. L'organismo di cui viene proposta la costituzione rappresenta, in questo senso, una superfetazione con compiti di dubbia utilità. Ulteriori perplessità desta poi il regime degli atti adottati dal comitato, in relazione al quale non si comprende quali controlli debba esercitare la delegazione regionale della Corte dei conti. La norma quindi appare generica, non risultando ancorata a precisi limiti, nè sembra opportuna la creazione di strutture locali attraverso disposizioni contenute in un provvedimento di urgenza, che in certo qual modo alterano l'equilibrio creato da una legge organica, quale quella di riforma delle autonomie.

Il ministro GASPARI fa presente che la procedura cui fa riferimento l'articolo 18 è appunto quella relativa ai cosiddetti progetti-pilota. Tali progetti, complessivamente in numero di 80, sono stati esaminati in dettaglio da una commissione tecnica, della quale fanno parte anche i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali. La realizzazione di ciascuno di essi avverrà a cura delle singole amministrazioni interessate, in quanto al Dipartimento della funzione pubblica competono unicamente funzioni di coordinamento. La deroga alla legislazione vigente, prevista nel decreto-legge, è motivata dall'intento di consentire la realizzazione dei progetti, attesa la loro complessità. Nel caso di specie ci si riferisce comunque a progetti già approvati dalla citata commissione tecnica e per i quali risulta già quantificato l'onere relativo a ciascun passaggio specifico.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Murmura di riferire favorevolmente all'Assemblea e di richiedere altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

Pecchioli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza (2529)

Boato ed altri: Integrazione e modifiche della legge 7 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri organismi similari (2569)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore POSTAL, ricordate le considerazioni già svolte nella precedente seduta, conferma il proprio giudizio contrario al disegno di legge n. 2529, e si dice nuovamente favorevole ad un allargamento dei compiti spettanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia. In quest'ambito, egli ritiene pertanto opportuno

modificare l'articolo 1, comma 1, della legge n. 172 del 1988, istitutiva di detta Commissione, alla quale andrebbe affidato anche il compito di accertare le responsabilità in materia di strage eventualmente riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni operanti anche in data precedente al 1969. Il relatore si riserva tuttavia di presentare una precisa proposta in tal senso.

Dopo un intervento del senatore BOATO (chiede di conoscere se la eventuale proposta del relatore si configuri come un'iniziativa legislativa autonoma rispetto ai disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione), il senatore MAFFIOLETTI ricorda che il disegno di legge n. 2529 è stato presentato nella convinzione che la rilevanza dell'argomento richieda un accertamento autonomo. Sulla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia ricade infatti già un notevole carico di lavoro, tale da impedire la conclusione delle indagini in tempi brevi. A suo avviso, occorre altresì che si faccia chiarezza anche sull'esistenza di organismi connessi all'appartenenza dell'Italia ad istituzioni internazionali e che sembrerebbero aver influito sul corretto svolgimento della vita politica nazionale. Per questi motivi, il senatore Maffioletti insiste perchè la Commissione si pronunci innanzitutto sul disegno di legge n. 2529, che prevede l'istituzione di un organismo idoneo posto in condizione di fare luce su ogni profilo di questa oscura vicenda.

Dopo un intervento del senatore BOATO (ribadisce la necessità di chiarire preliminarmente quali siano gli esatti termini della proposta del relatore), il presidente ELIA precisa che la Commissione dovrà pronunciarsi innanzitutto sul disegno di legge n. 2529 che, in quanto finalizzato alla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta *ad hoc* riveste, in certo senso, carattere pregiudiziale.

Il senatore MANCINO ribadisce che, come già rilevato nel corso del dibattito in Assemblea, la sua parte politica è contraria al disegno di legge n. 2529, nella convinzione che non ricorra l'esigenza di dar vita ad una Commissione d'inchiesta *ad hoc*. Nel caso specifico, risultano competenti in via prioritaria il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e, con specifico riferimento alle ipotesi di deviazioni eversive, la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia, che già sta esaminando atti e documenti trasmessi dalla magistratura e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Pur se già sottoposta ad un notevole carico di lavoro, tale Commissione sta infatti procedendo con tempestività e con scrupolo, ed il Gruppo democratico cristiano ritiene che possa proficuamente proseguire negli accertamenti.

Ad avviso del senatore Mancino occorre inoltre evitare la creazione di un numero eccessivo di organismi bicamerali, a carattere inquirente, per non distogliere troppo i parlamentari dal compito primario di concorrere alla produzione legislativa ed all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo proprie del Parlamento. Per questi motivi, il senatore Mancino conclude ribadendo la contrarietà del Gruppo democratico cristiano nei confronti del disegno di legge n. 2529.

Ha quindi la parola il senatore GUALTIERI, il quale, premesso di essersi finora astenuto dal prendere posizione in materia, rivestendo egli la carica di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo, fa tuttavia presente che il problema ora all'esame della Commissione appare in buona parte nei fatti risolto. Già da qualche mese, infatti, la Commissione da lui presieduta sta conducendo indagini sulla materia ed ha altresì preso in consegna la documentazione trasmessa dalla Presidenza delle Camere.

Conviene il senatore SANTINI, il quale giudica inopportuna l'istituzione di una nuova Commissione d'inchiesta, in considerazione del fatto che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo sta già esaminando gli atti e le registrazioni trasmessi dalla Presidenza del Consiglio.

La legge istitutiva va però probabilmente modificata per fornire una più sicura base testuale alle indagini intraprese. Per questi motivi, egli sottolinea l'opportunità di approfondire la portata della proposta del relatore, riguardo alla quale egli segnala anche qualche dubbio.

Il senatore PONTONE si ricollega al suo precedente intervento, favorevole alla istituzione di una specifica Commissione d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio». Giacchè la Commissione d'inchiesta sul terrorismo ha di fatto iniziato un'apposita indagine sulla vicenda, egli non reputa invece più opportuna la istituzione di una Commissione d'inchiesta *ad hoc*, ma ritiene sufficiente un ampliamento dei poteri della Commissione d'inchiesta sul terrorismo ed uno spostamento del termine finalizzato a consentire il completamento delle indagini.

Il senatore BOATO precisa che il suo Gruppo ritiene l'istituzione di una Commissione d'inchiesta *ad hoc* pienamente legittima, ma politicamente inopportuna, in quanto comporterebbe la necessità di dar corso a nuovi accertamenti da parte della Commissione per tal via istituita, contravvenendo agli elementari principi di economia dei lavori parlamentari. La complessità e la delicatezza della materia comporterà un lavoro rigoroso di indagine e di accertamento, rispetto al quale la proposta anticipata dal relatore si presenta inadeguata e comunque inidonea a dotare di un efficace strumento conoscitivo il Parlamento. Riservandosi di intervenire nuovamente su questo punto specifico, nell'opinione che sia comunque politicamente errato perseguire una soluzione di carattere riduttivo, qual è quella suggerita dal relatore, il senatore Boato anticipa che si asterrà dalla votazione sul disegno di legge n. 2529.

Dissente dalle considerazioni svolte dal senatore Mancino la senatrice TOSSI BRUTTI, rilevando in particolare che i compiti di controllo e di inchiesta rientrano pienamente nelle competenze del Parlamento.

Con specifico riferimento al disegno di legge n. 2529, ella rileva che, pur essendo la Commissione d'inchiesta sul terrorismo in una fase già avanzata di indagine sul tema considerato, tale iniziativa finisce inevitabilmente per assegnare a tale Commissione un'ulteriore compe-

tenza, ciò che giustifica i dubbi al riguardo avanzati dal Gruppo comunista. La proposta del relatore otterrebbe invece l'effetto di circoscrivere l'ambito delle indagini pur rimesse alla Commissione di inchiesta sul terrorismo, vanificando le attese di chiarezza. Per questi motivi il Gruppo comunista ribadisce la necessità di istituire una Commissione d'inchiesta *ad hoc*, insistendo perchè la Commissione si pronunci sul disegno di legge n. 2529.

Il senatore CABRAS, espresso consenso riguardo alle osservazioni del senatore Mancino, sottolinea la necessità di indagare non solo sulla organizzazione Gladio in quanto tale, ma anche sul cosiddetto «piano Solo» e sulle deviazioni di apparati dello Stato dai loro fini istituzionali. Ribadita la propria contrarietà alla istituzione di una apposita Commissione di inchiesta, il senatore Cabras rileva quindi che eventuali proposte alternative non potranno prescindere dalla considerazione delle indagini che la Commissione d'inchiesta sul terrorismo sta già svolgendo e dalla necessità di estendere l'oggetto dell'inchiesta ad ogni fenomeno eversivo, atteso che l'obiettivo fondamentale deve essere quello di fare chiarezza sulle complesse vicende che hanno travagliato la vita pubblica italiana negli ultimi decenni.

Il senatore MANCINO, all'indirizzo della senatrice Tossi Brutti, precisa che l'esigenza di non distogliere i parlamentari dai loro compiti primari risulta pienamente riconosciuta dalla stessa relazione al disegno di legge n. 2529, di iniziativa del Gruppo comunista. La sua parte politica non ha peraltro mai condiviso la proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta *ad hoc*, ma non ha d'altro canto mai opposto difficoltà in ordine all'accertamento della verità dei fatti, come pienamente evidenziato negli interventi svolti sia in Commissione che in Assemblea.

Il senatore TOTH osserva che la creazione di una specifica Commissione d'inchiesta, proposta dal disegno di legge n. 2529, darebbe luogo ad ulteriori ritardi nell'accertamento della verità e contravverrebbe ai principi di economia dei lavori. Per questi motivi è a suo avviso opportuno consentire alla Commissione d'inchiesta sul terrorismo di continuare le indagini già intraprese sulla base di una norma legislativa che non evidenzia una connessione espressa tra l'operazione Gladio ed i fenomeni eversivi, circostanza che darebbe corso ad un autentico «depistaggio» del Parlamento.

Il presidente ELIA mette quindi ai voti la prima parte dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2529, che prevede l'istituzione, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione d'inchiesta sull'organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza.

Il senatore MAFFIOLETTI, prendendo la parola per dichiarazione di voto, ribadisce la validità di tale iniziativa, sottolineando altresì la riduttività della soluzione avanzata dal relatore.

Dichiarano di astenersi i senatori PONTONE e BOATO, il quale anticipa comunque che in Assemblea potrà mutare il proprio voto, in relazione alla proposta che la Commissione farà propria.

Avendo la Commissione respinto la disposizione, si intende precluso l'ulteriore esame del disegno di legge n. 2529.

Il presidente ELIA sottolinea infine la necessità di individuare formulazioni che evitino un collegamento aprioristico tra le eventuali deviazioni dei servizi segreti e i fenomeni di strage, ma tengano conto della opportunità, condivisa dal Governo, di dare un preciso ed espresso fondamento all'attività di indagine finora svolta dalla Commissione d'inchiesta sul terrorismo.

La Commissione concorda, ed il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

255^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

indi del Vice Presidente

ARFÈ

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il ministro della pubblica istruzione Bianco ed il sottosegretario per lo stesso dicastero Brocca.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461)

(Discussione e rinvio)

Il presidente SPITELLA avverte che la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta, formulata dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 14 novembre scorso, di trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, onde consentirne la discussione congiunta con il disegno di legge n. 2103, il cui esame in tale sede era già iniziato. Il disegno di legge n. 2461 è già stato illustrato nella seduta predetta; pertanto, restando acquisita tale fase del dibattito, la discussione proseguirà congiuntamente per i due disegni di legge.

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103) *Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati*

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461)

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore NOCCHI ritiene opportuno discutere congiuntamente i due disegni di legge in titolo, pur se esistono delle difformità, nella

prospettiva di elaborare una normativa unitaria per le due istituzioni culturali e formative di Siena e Perugia, volte a fornire un servizio la cui domanda nel nostro Paese continua ad aumentare. Dopo aver descritto brevemente la storia della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia, si sofferma in particolare sulla seconda istituzione per osservare che, specie negli ultimi anni, oltre ai corsi di lingua italiana per gli stranieri, essa ha organizzato altri tipi di percorsi formativi, seminari e corsi, che pur non potendosi identificare *tout court* con corsi di tipo universitario hanno svolto una funzione molto apprezzata non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. Ricorda che all'inizio degli anni '80 si manifestò la necessità di rispondere ad una pressante richiesta di istruzione da parte di stranieri alla quale l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola per stranieri di Siena risposero attraverso l'organizzazione di corsi propedeutici all'accesso alle università italiane. Successivamente la legislazione permise all'Università per stranieri di Perugia di disporre di personale docente di livello universitario (professori di seconda fascia e ricercatori). Non si risolse in quell'occasione il problema dei lettori di madrelingua, che da anni attendono una organica sistemazione normativa che riguardi la loro utilizzazione, non soltanto nelle due istituzioni, ma anche nelle università italiane, e riguardo alla quale ritiene utile ascoltare il parere del Ministro.

Occorre quindi procedere ad un riordinamento delle due istituzioni culturali introducendo la tematica dell'intercultura, di grande attualità politica, istituzionale ed economico-sociale, tanto che ad essa si è fatto riferimento anche in un altro disegno di legge per il riordinamento delle iniziative scolastiche e culturali italiane all'estero. La Scuola per stranieri di Siena e l'Università per stranieri di Perugia dovrebbero essere capaci di rispondere alla domanda formativa proveniente dal Terzo Mondo, così da contribuire ad avviarne lo sviluppo. Inoltre, è diventato di evidente attualità il problema di individuare uno specifico percorso formativo per coloro che svolgono attività di promozione per la cultura italiana all'estero, specie in relazione al recentissimo riordinamento degli Istituti di cultura e all'avvio della riforma per le scuole italiane all'estero. A questo proposito ricorda che l'Università per stranieri di Perugia da alcuni anni organizza attività di ricerca e aggiornamento per il personale impegnato all'estero, alle quali, in questa occasione, occorre dare un riconoscimento ed una strutturazione ufficiali.

Il senatore Nocchi, dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sul merito del disegno di legge n. 2103, approvato dalla Camera dei deputati, auspica che la discussione in Commissione porti ad inserire in quel testo alcuni contenuti diversi sia riguardo alla Scuola per stranieri di Siena, sia riguardo all'Università per stranieri di Perugia e in conclusione, dichiarando che la sua parte politica è disponibile a confrontarsi con le opinioni degli altri Gruppi, chiede che il Ministro si pronunci sul merito dei due disegni di legge.

Il presidente SPITELLA ritiene che il riordinamento delle due istituzioni culturali di Siena e Perugia risponda alla necessità di concludere l'*iter* del percorso riformatore degli strumenti per la politica

culturale italiana all'estero, iniziato con l'approvazione della riforma degli Istituti italiani di cultura e continuato con l'avvio dell'esame dei disegni di legge di riforma delle scuole italiane all'estero. Occorre cioè affrontare il problema della formazione di coloro i quali insegnano la lingua e la cultura italiana all'estero, siano essi italiani o stranieri. Su tale tema, mentre molti Paesi europei hanno un'organizzazione molto avanzata, l'Italia ha saputo rispondere alla crescente domanda di conoscenza della lingua italiana e di preparazione all'insegnamento della lingua italiana in modo parziale e non sempre organico. Le due uniche istituzioni che finora in Italia hanno affrontato le suddette esigenze sono l'Università per stranieri di Perugia e la Scuola per stranieri di Siena.

Il Presidente si sofferma in particolare sull'attività dell'Università per stranieri di Perugia, che organizza corsi di tre livelli per preparare all'insegnamento della lingua e della letteratura italiane; parte di tale attività è sicuramente di livello universitario, così come i corsi organizzati per la specializzazione nell'insegnamento della lingua italiana che hanno avuto un notevole successo, sono riconducibili alle scuole universitarie di perfezionamento.

In conclusione, ribadisce la proposta di costituire un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato da sottoporre alla valutazione della Commissione.

Il relatore BOMPIANI, dopo aver ricordato le valutazioni sul disegno di legge d'iniziativa comunista già svolte, chiede chiarimenti circa il riferimento al concetto di intercultura contenuto nel suddetto disegno di legge, a suo avviso o superfluo - e limitativo rispetto all'esperienza di per sé interculturale delle università - o riduttivo rispetto alla possibilità che, specie nella prospettiva dell'integrazione europea, si possano costituire, con uno statuto ed un corpo docente effettivamente interculturale, delle università che riassumono nella sostanza le esperienze culturali e di docenza di diversi Paesi.

Condivide l'opportunità di definire, nell'ambito della riforma degli strumenti della politica culturale italiana, anche i modi per la formazione di coloro che debbono promuovere la nostra cultura all'estero, ma ritiene che occorra approfondire meglio se alcune attività svolte dalle due istituzioni culturali possano essere ritenute di livello universitario.

Il senatore AGNELLI Arduino, dopo aver dichiarato di condividere le argomentazioni del relatore, pur riconoscendo la necessità di aggiornare la legislazione relativa alla Scuola per stranieri di Siena e all'Università per stranieri di Perugia, esprime preoccupazione per il pericolo di fughe in avanti, da evitare assolutamente anche in considerazione del fatto che esistono altre realtà molto affermate, come il Centro per stranieri dell'Università di Firenze e la Scuola di interpreti e traduttori di Trieste, che svolgono un'intensa attività integrativa a favore degli stranieri miranti ad acquisire la conoscenza della lingua italiana.

Dopo che il ministro RUBERTI si è riservato di intervenire in sede ristretta, la Commissione conviene di rinviare l'esame dei due disegni di

legge ad un Comitato ristretto ed il PRESIDENTE invita i Gruppi a designarne i componenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Onorato ed altri: Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze (1075)

Deputati Matulli ed altri: Istituzione del laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di Firenze (2416), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta, approvazione del disegno di legge n. 2416 e assorbimento del disegno di legge n. 1075)

Il senatore BOMPIANI riferisce alla Commissione sui due disegni di legge in titolo, segnalando che i testi, sostanzialmente identici, sono stati presentati il medesimo giorno presso i due rami del Parlamento. Il Laboratorio di cui si tratta esiste già da alcuni anni presso l'università di Firenze e viene utilizzato intensamente da ricercatori italiani e stranieri. Si tratta – osserva – di un apprezzabile caso in cui atenei di varie nazioni europee hanno unito le loro risorse per creare una struttura altamente sofisticata e complessa che le singole università non avrebbero potuto in alcun modo realizzare. Dopo aver illustrato il concetto di «laboratorio aperto» – una struttura gestita da pochi responsabili, ma aperta agli apporti di vari collaboratori, che si equipaggiano di strumentazioni complementari a quella principale – espone il contenuto degli articoli, avvalendosi anche di documentazione trasmessagli sull'attività svolta dal Laboratorio. Dopo aver manifestato qualche perplessità circa la figura del direttore associato, e ricordati i precedenti storici delle altre strutture di ricerca denominate «laboratori», invita la Commissione ad approvare il testo già approvato dalla Camera dei deputati senza alcuna modifica, per concludere finalmente un *iter* legislativo già troppo lungo, che ha comportato danni non indifferenti.

Si apre il dibattito.

La senatrice CALLARI GALLI concorda sull'opportunità di una rapida approvazione, pur formulando taluni rilievi di carattere generale in ordine alla poca chiarezza del testo circa le modalità di partecipazione dei singoli ricercatori alle attività del Laboratorio. Anche le norme sul personale tecnico e amministrativo suscitano qualche perplessità, mentre non sembra esservi piena corrispondenza fra l'ordinamento del Laboratorio e la partecipazione ad esso di tanti atenei stranieri. Annuncia comunque il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il ministro RUBERTI condivide l'esigenza di una rapida approvazione, ricordando la lentezza dell'*iter* legislativo ed auspicando che per il futuro risultati analoghi a quelli perseguiti dal testo in esame possano essere ottenuti molto più agevolmente, in un quadro di autonomia, dalle singole sedi universitarie, senza la necessità di ricorrere alla legge.

Il presidente ARFÈ dà conto dei pareri pervenuti; quindi la Commissione approva senza discussione gli articoli di cui consta il disegno di legge n. 2416, nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel quale resta assorbito il disegno di legge n. 1075.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta del 15 novembre 1990.

Il presidente SPITELLA avverte che sostituirà per la seduta il relatore Mezzapesa, assente per ragioni di salute.

Il sottosegretario BROCCA illustra alcuni emendamenti, riferiti ai primi due articoli. Con il primo (1.12) si inserisce, fra le finalità della scuola secondaria superiore indicate al comma 2, il richiamo a specifiche modalità di orientamento. Il secondo (1.13) sostituisce il comma 3 con un nuovo testo che precisa meglio le finalità ivi indicate, accogliendo anche talune indicazioni espresse dall'opposizione. L'emendamento 2.7, infine, sostituisce integralmente l'articolo 2 con un nuovo testo. Esso recepisce le indicazioni scaturite dal dibattito svoltosi in Parlamento e fuori di esso, configurando una struttura dell'istruzione superiore affine al modello francese. Sono previsti licei ed istituti professionali, i cui piani di studio comprendono insegnamenti comuni a tutti i licei ed istituti professionali, insegnamenti comuni a più licei ed istituti ed insegnamenti specifici dei singoli licei ed istituti. L'intenzione è quella di fissare nella legge solo alcune indicazioni fondamentali, senza la pretesa di dettare norme di dettaglio troppo analitiche.

La senatrice ALBERICI invita a non affrontare l'articolo 2 prima di aver concluso l'esame dell'articolo 1, anche perchè la sua parte politica intende ottenere dal Governo chiare indicazioni su quanto è stato discusso e deciso al di fuori del Parlamento.

Il senatore MANZINI rileva che il Governo ha illustrato il nuovo emendamento all'articolo 2, proprio allo scopo di fornire le indicazioni richieste dalla senatrice Alberici.

La senatrice ALBERICI illustra gli emendamenti della sua parte politica all'articolo 1. L'emendamento 1.1, al comma 1, ha lo scopo di evitare ogni equivoco, ma, alla luce del testo proposto dal Governo può essere ritirato. L'emendamento 1.2, riferito al comma 2, afferma che la preparazione professionale offerta dalla scuola secondaria superiore è polivalente; l'emendamento 1.3 precisa che tale scuola consente l'accesso anche alla formazione professionale; l'emendamento 1.7 inserisce al comma 2 la menzione di specifiche azioni di orientamento scolastico e professionale. L'emendamento 1.4 include la piena realizzazione individuale degli studenti fra le finalità della scuola. L'emendamento 1.5 aggiunge al comma 3 la previsione di un'autonoma capacità di apprendimento, di scelta e di sperimentazione. Va ricordato infatti che un conto è l'attività di orientamento effettuata dalle strutture scolastiche, un conto è la soggettiva capacità di orientarsi che lo studente acquisisce. L'emendamento 1.6, infine, introduce un nuovo comma, volto a precisare che la scuola secondaria superiore, nei suoi primi due anni, ha anche la finalità di consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico: si tratta di una questione fondamentale, che deve necessariamente essere menzionata nel primo articolo della legge.

Il senatore MANZINI, nel dirsi favorevole all'emendamento 1.11 del Governo, esprime forti perplessità sulla opportunità di menzionare espressamente l'orientamento nell'articolo 1, richiamandosi proprio ai contenuti di tale espressione illustrati dalla senatrice Alberici. È quindi pienamente favorevole anche all'emendamento 1.13, che risolve adeguatamente la questione. Quanto infine alla menzione del prolungamento dell'obbligo scolastico, pur condividendo pienamente l'ispirazione della proposta, preferisce non modificare il testo.

La senatrice MANIERI osserva in primo luogo che non pare opportuno sovraccaricare l'articolo di indicazioni dettagliate, tali da vincolare la necessaria autonomia di quanti operano nella scuola. Manifestato quindi un consenso di massima sui due primi emendamenti del Governo, che rispondono a tale esigenza, rileva che la menzione, all'articolo 1, del compimento dell'obbligo scolastico, quale finalità della scuola secondaria superiore, potrebbe essere opportuna.

Il senatore NOCCHI ritiene che occorra risolvere il problema dell'orientamento all'interno della scuola per favorire quel processo di maturazione attraverso il quale il ragazzo diviene capace di scegliere. Egli ritiene accettabile quindi l'emendamento governativo (1.12) che indica, tra le finalità della scuola secondaria, anche l'orientamento.

La senatrice ALBERICI dichiara di condividere l'emendamento 1.13 del Governo, poichè ricorda le perplessità espresse anche dalla sua parte politica circa il testo del comma 3 del disegno di legge n. 2343, pur se suggerisce di trovare un'espressione che meglio esprima le ulteriori finalità della scuola secondaria ivi indicate.

Il senatore **NOCCHI** osserva, in ordine all'emendamento 1.3, che si tratta di rendere esplicito quanto, in sede di discussione generale, tutti i Gruppi hanno convenuto.

Sull'emendamento 1.1 si svolge un dibattito nel quale intervengono il senatore **MANZINI** (il quale ribadisce che l'accesso alla formazione professionale dev'essere una scelta e non un obbligo per coloro che vogliono accedere al mondo del lavoro) e la senatrice **ALBERICI** (che conferma l'interpretazione del senatore Manzini).

Il senatore **BOMPIANI** ritiene che l'orientamento dev'essere posto in essere nel momento in cui lo studente compie le scelte successive alla scuola secondaria superiore e propone un subemendamento all'emendamento 1.12 in tal senso (1.12/1).

Riguardo poi all'emendamento 1.13, ritiene che la scuola secondaria superiore, più che assecondare, assista lo studente nell'acquisizione delle capacità di apprendere, scegliere e sperimentare.

Il presidente **SPITELLA**, in qualità di relatore, si dichiara favorevole agli emendamenti 1.11 e 1.12 del Governo; riconosce l'opportunità di rivedere il tenore dell'emendamento 1.13 per rispondere meglio alle esigenze da più parti rappresentate; giudica equivoco il riferimento alla polivalenza della preparazione professionale proposta con l'emendamento 1.2; comprende le perplessità espresse sull'emendamento 1.3, mentre ritiene recepito l'emendamento 1.7 dall'emendamento 1.12, come pure l'emendamento 1.5 dall'emendamento 1.13. Infine, mentre ritiene ridondante l'emendamento 1.4, riguardo all'emendamento 1.6 raccomanda di evitare formule che non corrispondano a criteri di sistematicità e, in quest'ottica, il riferimento al prolungamento dell'obbligo nell'articolo 1, non gli sembra opportuno. Piuttosto, si potrebbe collocare una specificazione in tal senso in un articolo preliminare al titolo I del disegno di legge.

Il sottosegretario **BROCCA**, dopo aver espresso soddisfazione per i giudizi positivi sulle proposte governative, si dichiara favorevole al subemendamento 1.12/1 e propone una riformulazione dell'emendamento 1.13 per accogliere le indicazioni emerse dal dibattito. Ritiene poi che gli emendamenti 1.1, 1.7, 1.4 e 1.5 siano stati recepiti dalle proposte governative, come pure l'esigenza sottesa nell'emendamento 1.8 del senatore Strik Lievers. Si dichiara contrario all'emendamento 1.6 e ritiene pleonastica la proposta del Presidente in proposito, poichè le finalità della legge sono già indicate nel titolo.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono il senatore **BOMPIANI** (il quale ritiene che l'innalzamento dell'obbligo scolastico costituisca uno strumento per conseguire le finalità della scuola indicate all'articolo 1), la senatrice **MANIERI** (per la quale invece l'innalzamento dell'obbligo è una delle finalità della legge di riforma), la senatrice **ALBERICI** (la quale condivide l'opinione della senatrice Manieri, poichè mediante l'innalzamento dell'obbligo la scuola persegue la finalità di elevare il livello culturale dei cittadini), il

senatore MANZINI (che condivide le argomentazioni del senatore Bompiani) e il sottosegretario BROCCA (che, accogliendo le richieste emerse dal dibattito, propone un emendamento volto ad aggiungere un comma all'articolo 1. Con esso si prevede che la frequenza della scuola secondaria superiore consenta l'assolvimento dell'istruzione obbligatoria prolungata secondo le modalità di cui agli articoli seguenti).

Successivamente è posto in votazione ed approvato l'emendamento 1.11. Sull'emendamento 1.12 si svolge un ulteriore dibattito nel quale intervengono i senatori BOMPIANI, MANZINI e la senatrice ALBERICI, al termine del quale il sottosegretario BROCCA ritira l'emendamento 1.12, riservandosi di formulare un articolo apposito sulle attività di orientamento.

La senatrice ALBERICI ed il senatore BOMPIANI ritirano quindi l'emendamento 1.7 ed il subemendamento 1.12/1.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha ritirato anche l'emendamento 1.2, vengono posti in votazione ed approvati gli emendamenti 1.13 (nella nuova formulazione) ed 1.14 e l'articolo 1 così modificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SPITELLA avverte che il senatore Strik Lievers ha chiesto che, per la parte della seduta relativa alle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, sia adottata la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Presidenza del Senato ha fatto conoscere in via preventiva il proprio assenso.

La Commissione approva la proposta e pertanto la predetta forma di pubblicità è adottata per la menzionata parte della seduta.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 1991, relativa all'insegnamento della religione cattolica

Il ministro BIANCO, dopo aver ripercorso le vicende che hanno portato alla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1991, osserva che essa stabilisce, da un lato, il principio della pari dignità dell'insegnamento della religione cattolica con le altre materie che fanno parte del *curriculum* per coloro che decidono di avvalersene, ma dall'altro non esclude la possibilità che coloro che non si avvalgono di tale insegnamento possano assentarsi dalla scuola. Non appena la sentenza è stata depositata, il Ministero per evitare problemi ed incertezze ha emanato una circolare ispirata strettamente a quanto sancito dalla Corte, prescrivendo che chi non si avvale dell'insegnamento della scuola cattolica può allontanarsi dalla scuola e ribadendo comunque tutte le garanzie previste per i minori in questa eventualità.

Poichè la sentenza chiarisce che la realizzazione di quest'ulteriore opzione deve comunque essere coerente con i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, nella circolare si precisa che la scelta di assentarsi dalla scuola non può essere episodica, nè discontinua, proprio per non ostacolare il buon andamento della didattica e dell'organizzazione della scuola. Si ribadiscono inoltre i principi di responsabilità dei pubblici dipendenti cui sono affidati i minori e di coloro che esercitano su di essi la patria potestà, per garantire la massima tutela di questa fascia di studenti che scelgano di assentarsi dalla scuola nelle ore in cui viene impartito l'insegnamento della religione cattolica.

In conclusione, il pieno rispetto della sentenza lo induce a ritirare il disegno di legge n. 2081, presentato in una situazione diversa, con l'avvertenza che sarà comunque necessario un nuovo intervento legislativo.

La senatrice ALBERICI esprime soddisfazione per il contenuto della sentenza, che conferma il carattere facoltativo dell'insegnamento della religione cattolica, mentre nella concreta applicazione l'amministrazione scolastica aveva finito col darle un carattere di opzionalità obbligatoria. Dà quindi atto della tempestività con cui il Ministro ha provveduto ad attuare la sentenza n. 13, apprezzando il fatto che la circolare si fonda sulla linea argomentativa della sentenza. Se infatti lo Stato è indiscutibilmente obbligato a garantire l'insegnamento della religione cattolica, non era ancora risolto in maniera soddisfacente il trattamento di quanti decidono di non avvalersene. Dopo aver segnalato l'opportunità che il Ministero modifichi, in relazione alla sentenza, anche i moduli distribuiti alle famiglie per effettuare la scelta, si sofferma sulla collocazione oraria dell'insegnamento religioso. Al proposito, il buon senso del mondo della scuola potrà aiutare molto, anche perchè in molte scuole la sua collocazione alla prima o all'ultima ora è legittima, possibile e facile. D'altra parte, la sentenza della Corte offre argomenti elevati e di grande spessore per placare i timori che la possibilità di lasciare la scuola sia un incentivo a non scegliere l'insegnamento religioso. La questione sarà quindi rimessa agli organi collegiali, fra i quali meriterebbero un rilancio i consigli di circolo e di istituto. Quanto alla scuola elementare, vi sono sufficienti elementi per fare chiarezza anche in questo settore. In conclusione, la senatrice Alberici osserva che le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale sull'insegnamento religioso potrebbero costituire l'occasione per introdurre in via generale nell'ordinamento scolastico il principio di flessibilità dell'organizzazione.

Il senatore STRIK LIEVERS ringrazia il Ministro per la tempestività con cui ha emanato la circolare applicativa della sentenza, ha disposto il ritiro del disegno di legge governativo in materia ed ha riferito alla Commissione. È pienamente soddisfatto dal contenuto della sentenza, che conferma la convinzione della sua parte politica, per la quale non è accettabile che dall'inserimento dell'insegnamento religioso nella scuola derivino obblighi anche a carico di quanti non se ne avvalgono. In realtà, un insegnamento religioso confessionale è per sua natura un corpo estraneo, se si pretende di inserirlo a forza fra le altre materie in

una posizione paritaria. Dopo la sentenza, invece, il carattere facoltativo di tale insegnamento risulta chiaro, e questo attenua grandemente gli attriti ed i problemi emersi finora. D'altra parte, l'inserimento in via generale di materie facoltative nell'ordinamento scolastico è sicuramente positivo, e sarebbe necessario riprendere sollecitamente l'esame del disegno di legge n. 965, da lui presentato in materia insieme a senatori di molti altri Gruppi. Aggiunge che quanti sono convinti dell'importanza della componente religiosa nella vita culturale dovrebbero accogliere con piacere la sentenza, poichè essa toglie l'insegnamento della religione cattolica da quella posizione di fatto marginale – equiparata al non far nulla – in cui si trovava. Ora infatti la scelta di avvalersene riacquista piena dignità e rigore.

Il senatore AGNELLI Arduino – premesso che la sentenza non modifica quanto era già chiaro in ordine al carattere facoltativo, ma nel contempo curriculare dell'insegnamento della religione cattolica – rileva con compiacimento che essa elimina ogni dubbio sulla situazione di quanti scelgono di non avvalersi di tale insegnamento. La decisione sollecita del Ministro di applicare la sentenza e ritirare il disegno di legge governativo va apprezzata, perchè muove nella stessa direzione di dare chiare indicazioni. Esprime quindi piena fiducia nella capacità del Ministro di assumere le ulteriori iniziative che si renderanno necessarie, nella convinzione che anche il Parlamento saprà dare nuove e chiare indicazioni.

Il senatore BOMPIANI, riservandosi di esaminare la circolare, si sofferma sul carattere pienamente curriculare dell'insegnamento della religione cattolica, che può essere qualificato facoltativo solo dal punto di vista del singolo studente. Opportunamente ha fatto il Ministro a richiamare, nella circolare, l'articolo 97 della Costituzione, sul buon andamento dell'amministrazione, dal momento che la scuola ha precise responsabilità nei confronti dei minori. In conclusione, il legislatore saprà individuare adesso le soluzioni più opportune, senza dimenticare l'esigenza, tuttora urgente, di risolvere organicamente i problemi degli insegnanti della religione cattolica.

Il senatore MANZINI giudica positivamente l'affermazione, contenuta nella sentenza, del carattere pienamente curriculare dell'insegnamento religioso, mentre nutre perplessità sulla facoltà di lasciare la scuola, che giudica inopportuna dal punto di vista didattico. Sottolinea quindi che la Chiesa è impegnata ad offrire allo Stato un insegnamento sempre più qualificato dal punto di vista culturale e richiama l'esigenza fondamentale che ogni cittadino italiano possa fondare la propria formazione culturale su un'approfondita conoscenza della Bibbia. Infine rileva che l'amministrazione scolastica dovrà adoperarsi per evitare ogni difficoltà a carico degli insegnanti della religione cattolica, il cui orario di servizio non potrebbe certamente comprendere solo la prima e l'ultima ora di ciascun giorno di scuola.

Per il ministro BIANCO non si deve dare per acquisito che la sentenza della Corte costituzionale comporti la qualificazione dell'inse-

gnamento religioso come facoltativo. La questione è infatti più complessa: non si tratta di un insegnamento facoltativo, bensì è libera la scelta se avvalersene o meno. In definitiva, la sentenza della Corte sembra implicare la necessità di un nuovo intervento del legislatore, poichè essa fa indubbiamente chiarezza, ma si muove in una materia che coinvolge gli accordi fra lo Stato e la Chiesa. Tale intervento – conclude – dovrà disegnare soluzioni efficienti e di piena validità educativa.

Il presidente SPITELLA ringrazia il Ministro e dichiara chiuso il dibattito sulle sue comunicazioni.

La seduta termina alle ore 20,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

221^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Intervengono il ministro per le aree urbane Conte e il sottosegretario di Stato per i trasporti Nepi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERNARDI fa presente che il disegno di legge n. 2584 - recante conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante ricorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti - riguarda una materia già esaminata dalla Commissione nell'ambito del disegno di legge n. 1913, recentemente trasmesso con talune modifiche dalla Camera dei deputati. Chiede pertanto ai commissari di esprimersi in merito all'ordine dei lavori.

Il senatore VISCONTI chiede in via preliminare se i comuni interessati dal decreto-legge siano gli stessi contemplati dal disegno di legge.

Il ministro CONTE prospetta l'opportunità di mandare avanti l'esame del decreto-legge, eventualmente con talune modifiche volte a consentire un canale privilegiato per la realizzazione di metropolitane leggere.

Il sottosegretario NEPI, dopo aver affermato che i due provvedimenti sono quasi identici, sottolinea tuttavia l'utilità di convertire il decreto-legge in quanto lo stesso è stato emanato dal Governo per consentire l'utilizzo degli stanziamenti relativi al 1990. Preannuncia comunque la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il ministro CONTE esprime l'avviso che non abbiano motivo di esistere preoccupazioni circa la destinazione dei fondi in quanto i

destinatari sarebbero sempre i comuni di Milano e Torino, utilizzando per le metropolitane leggere gli appositi stanziamenti inseriti nella legge finanziaria. Prospetta comunque l'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge di conversione per consentire una riflessione su eventuali modifiche da apportare.

Il senatore PATRIARCA condivide la proposta del ministro Conte che può consentire un ordinato svolgimento dei lavori. Si associa il senatore VISCA.

Il senatore SANESI dichiara che potrebbe raccogliere le modifiche prospettate dal ministro Conte, qualora si traducessero nella comprensione di altri comuni, accanto a quelli di Milano e Torino.

Il senatore VISCONTI si riserva di pronunciarsi sulla proposta di rinvio dopo l'intervento del relatore.

Il senatore REZZONICO, relatore su entrambi i provvedimenti, riconosce che è senz'altro condivisibile l'intento del Governo di accelerare attraverso lo strumento del decreto-legge il processo di spesa dei fondi stanziati, ma esprime altresì l'avviso che l'ipotesi di modifica formulata dal ministro Conte stravolgerebbe la sostanza del decreto-legge. Si dichiara comunque disponibile ad un breve rinvio, pur essendo convinto che i due provvedimenti potrebbero andare avanti parallelamente, anche in considerazione degli ostacoli che la disciplina delle metropolitane leggere ha finora incontrato alla Camera dei deputati.

Il senatore POLLICE dichiara di non trovare alcuna valida ragione perchè il decreto-legge debba inglobare un provvedimento prossimo all'approvazione definitiva. Il rinvio richiesto dal Governo può comunque essere accolto, in quanto di per sè non pregiudica il seguito dei lavori.

Anche il senatore VISCONTI si dichiara favorevole al rinvio.

Si associa il senatore MARIOTTI, rilevando altresì che la proposta del ministro Conte non sottende fini nascosti, ma può rappresentare un'utile opportunità da non perdere.

Il ministro CONTE rileva che il disegno di legge n. 1913-B dovrebbe in linea di principio essere definitivamente approvato non prima della eventuale decadenza del decreto-legge, al fine di evitare la doppia vigenza per un certo periodo di tempo di disposizioni identiche. Risponde altresì ad un quesito del senatore Sanesi, precisando che il termine per la presentazione delle domande da parte dei comuni potrebbe essere opportunamente concordato, prevedendosi eventualmente una proroga.

Il presidente BERNARDI, nel comunicare di aver appreso che il decreto-legge potrebbe essere esaminato dall'Assemblea nel pomeriggio

di giovedì, propone di rinviare l'esame dei provvedimenti sui passanti ferroviari alla mattinata di giovedì.

La Commissione conviene.

La senatrice SENESI sollecita dei chiarimenti dal Governo in merito alle contraddizioni emerse circa la copertura del provvedimento per l'anno 1990 che oggi è data per scontata dal Governo, mentre pochi mesi fa non era stata riconosciuta dalla Camera dei deputati.

Protesta quindi formalmente per l'inserimento nell'ordine del giorno della Commissione dell'esame di alcune proposte di nomina, non concordate nell'ultimo Ufficio di presidenza.

Il presidente BERNARDI, ricordato di non essere mai venuto meno a principi di correttezza nel rapporto con la Commissione, afferma di aver ritenuto opportuno inserire nell'ordine del giorno le proposte di nomina – peraltro assegnate alla Commissione successivamente alla seduta dell'Ufficio di presidenza – solo in considerazione del fatto che la scadenza dei termini cade in concomitanza con il primo giorno di ripresa dei lavori dopo il congresso del Partito comunista.

Su proposta dei senatori SENESI e POLLICE, la Commissione rinvia l'esame delle proposte di nomina alla giornata del 5 febbraio.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ MATTINA

Il presidente BERNARDI avverte che l'8^a Commissione è convocata giovedì 24 gennaio, alle ore 9, per l'esame del disegno di legge n. 2584 e la discussione del disegno di legge n. 1913-B.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Interviene il ministro per il coordinamento della protezione civile, Lattanzio.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

Citaristi ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882)

Zanella ed altri: Legge quadro in materia di cave e torbiere (2451)

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PAGANI propone che l'esame dei disegni di legge in titolo sia svolto congiuntamente: non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il Presidente propone altresì che il seguito dell'esame congiunto sia rinviato ad altra seduta, sottolinea la necessità, già emersa in sede di Ufficio di Presidenza, di costituire un comitato ristretto.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Lombardi ed altri: Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Boato ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione (2122)

(Parere alla 1^a Commissione) (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BOSCO, rileva la sostanziale analogia dei due disegni di legge costituzionale in esame, volti ad introdurre una

modifica all'articolo 9 ed all'articolo 32 della Costituzione, introducendovi la nozione di tutela dell'ambiente e della sua salubrità. Tale elevazione a rango costituzionale del bene ambiente, peraltro non dovrebbe limitarsi ad una mera modificazione semantica: atteso che la Corte costituzionale ha già riconosciuto dal 1987 tale rango alla salvaguardia dell'ambiente, inteso in senso unitario, si potrebbe semmai integrare la definizione proposta con una terminologia più completa; ciò non solo per recepire quanto già esistente nella Costituzione materiale, ma per apportare un sostanziale miglioramento testuale che sia utile anche per la problematica dell'identificazione del danno ambientale.

Contrarietà incontra invece la riformulazione dell'articolo 24, comma 4 della Costituzione, proposta dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2363: oltre alla sua sostanziale eterogeneità rispetto alla norma che si vuole sostituire, tale da contraddire alla riserva di legge vigente in materia di riparazione degli errori giudiziari, tale proposta introdurrebbe nella carta costituzionale una definizione generale, quale quella di interesse diffuso, sulla quale non esiste piena concordanza in dottrina ed in giurisprudenza.

Il presidente PAGANI, concordando con la necessità di recepire nella Costituzione il principio ambientalistico, condivide le perplessità emerse nella relazione per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge n. 2363: esso non dovrebbe sostituirsi ad una norma, altrettanto necessaria, quale quella del quarto comma dell'articolo 24 Costituzione.

Il senatore TORNATI condivide l'intuizione dei proponenti i disegni di legge in titolo, volta ad aggiornare il testo costituzionale con un espresso recepimento del principio ecologico: al pieno favore espresso dal Gruppo comunista non osta neppure l'articolo 2 del disegno di legge n. 2363, che opportunamente opera un primo riconoscimento costituzionale degli interessi diffusi; l'eterogeneità sottolineata dal relatore può essere agevolmente superata rendendo la novella proposta non sostitutiva, ma aggiuntiva rispetto all'articolo 24 della Costituzione.

Il senatore CUTRERA rileva che la formulazione proposta dall'articolo 2 in merito agli interessi diffusi potrebbe rivelarsi controproducente rispetto all'intento dei proponenti: infatti la previsione di un riconoscimento dell'interesse diffuso potrebbe operare una limitazione di quanto sancito dall'articolo 18 della legge 349 del 1986, che invece andrebbe esteso ben oltre l'attuale ambito di azione nel giudizio amministrativo.

Il presidente PAGANI propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,40.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Esame e rinvio)

Esordisce il relatore senatore ZANGARA, dichiarando che il disegno di legge in esame risponde all'emergenza verificatasi in Sicilia orientale a cagione del grave sisma del 13 dicembre 1990: una triste ricorrenza della storia vuole che una distruttiva calamità naturale si abbatta sulle zone che già in passato avevano risentito del medesimo flagello. Eppure, la capacità di ripresa dello spirito siciliano aveva già dato in passato mostra di sé, come dimostra la nascita della capitale del barocco siciliano nella Val di Noto, subito dopo il disastroso terremoto del 1693: l'armonico rapporto realizzatosi tra architettura e contesto urbanistico nella città di Noto realizza un patrimonio eccezionale di recente posto sotto tutela dall'UNESCO. Solidarietà merita quindi una popolazione sottoposta a gravissimi disagi e sofferenze, ma che non può non partecipare in misura adeguata ai ritmi di crescita e di sviluppo di altre zone del Paese: questo è il fine dei primi quattro articoli del disegno di legge n. 2588, che stanziando anzitutto fondi per gli interventi urgenti di primo soccorso di provvisoria sistemazione dell'elevatissimo numero di persone rimaste senza tetto; l'accertamento dell'entità complessiva dei danni è demandato ad un successivo provvedimento, mentre un'ordinanza del Ministro della Protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, determinerà i criteri per la riattazione degli edifici danneggiati e l'erogazione di contributi per il recupero del patrimonio edilizio privato. L'articolo 2 prevede poi la realizzazione di un programma di adeguamento antisismico degli edifici pubblici strategici della Sicilia orientale, per ingenti necessità, rispetto alle quali lo stanziamento indicato ha valore soprattutto come impegno per il futuro; fondi sono anche previsti per la realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica sulla zona. Gli articoli 3 e 4 aggiungono le necessarie agevolazioni previdenziali e fiscali per la tutela dell'occupazione e delle attività economiche in Sicilia orientale.

Rispetto al suddetto contenuto del decreto-legge, invero, gli articoli 5 e seguenti appaiono piuttosto eterogenei: l'erogazione di stanziamenti per gli interventi urgenti in varie regioni italiane colpite da eccezionali avversità atmosferiche, oltre ad attingere per un ingente ammontare allo stanziamento finalizzato all'attuazione della legge sulla difesa del suolo, esclude eventi verificatisi in stagioni del 1990 diverse dall'autunno, per cui in proposito urge una modifica cronologica; non si dimentichino infatti, le inondazioni verificatisi nell'estate nel Comasco e nell'inverno in altre regioni. Non meno eterogeneo appare il contenuto dell'articolo 6, riguardante eventi sismici, franosi ed incendi boschivi, e dell'articolo 7, che consente ai comuni danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche nel settentrione di poter contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti oltre i limiti ordinari. L'articolo 8, infine, concerne il finanziamento degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico: al riguardo non può non evidenziarsi che non ci si limita a stanziare gli importi accantonati nei fondi globali della legge finanziaria

per il triennio 1991-1993, ma addirittura si stanziavano somme ulteriori fino al 1996. L'articolo 9, infine può ben provvedere all'impegno ed allo stanziamento dei fondi necessari senza il rischio di un loro slittamento all'anno successivo, in quanto gli oneri per 1990, sono da ritenersi correttamente coperti con l'emanazione del presente decreto-legge, salva ovviamente la sua successiva conversione in legge da parte del Parlamento.

Rimettendosi alla Commissione per i miglioramenti che eventualmente ritenga di apportare, il relatore riconferma il proprio giudizio complessivamente non negativo sul disegno di legge in esame: esso va comunque incontro alle prime necessità del popolo siciliano, da troppo tempo dimenticato nella politica al centro: lo dimostra il travagliato iter del disegno di legge pendente alla Camera anche per talune aree dell'isola, nonché la modesta somma sin qui stanziata per i terremotati del Belice, tuttora in situazioni estremamente disagiate.

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore BOSCO, ricordando prioritariamente che il testo in esame non valorizza adeguatamente il ruolo del servizio sismico, nonostante la legge n. 183 del 1989 lo inserisse nei servizi tecnici nazionali. Rispetto all'ammontare complessivo della spesa ambientalistica, poi, una sostanziale sperequazione a favore dell'Adriatico è operata dall'articolo 8, che destina oltre 400 miliardi all'Autorità per l'Adriatico: visto che il disegno di legge in esame non coinvolge la responsabilità del Ministero dell'ambiente, un tale programma di spesa manca di un centro di imputazione politica e, pertanto, andrebbe riproposto in altra sede.

Secondo il senatore PETRARA, la piena solidarietà del paese per le zone colpite dal sisma non esime dall'esprimere perplessità per le procedure adottate nel disegno di legge in esame: esso si risolve in un »decreto omnibus« che rastrella risorse da finalità diverse, disloca interventi a pioggia in altre zone (non necessariamente meridionali) ed è lungi dal costituire un provvedimento mirato alla stretta emergenza della Sicilia orientale. Nel trattare la materia antisismica, le alluvioni, la prevenzione degli incendi boschivi, gli acquedotti e la depurazione delle acque, si tralasciano i provvedimenti di riforma organica pendenti in Parlamento, per procedere con una logica emergenziale già guardata con sfavore dalla Commissione di inchiesta sull'Irpinia: le procedure che cagionarono sprechi in altre situazioni, con deroghe e gestioni fuori bilancio, sono puntualmente ripetute nell'impiego di delibere CIPE e di ordinanze ministeriali. Tra queste ultime, poi si riscontrano incongruità per quanto riguarda l'estensione dell'ambito del sisma del maggio 1990, nel quale non risultano presenti taluni comuni pugliesi inizialmente considerati danneggiati; infine, la stessa Basilicata viene ignorata per altri tipi di interventi previsti nel disegno di legge in esame, come quelli all'articolo 5 ove non è compresa nonostante i recenti eventi alluvionali.

Ha la parola il senatore COVIELLO, secondo cui il disegno di legge in esame interviene tempestivamente ma recepisce solo parte del dibattito già iniziato in sede di esame dei documenti di bilancio in

Senato: l'eterogeneità delle norme non attinenti alle emergenze sismiche sicula e lucana è solo uno dei rilievi che possono essere formulati. Le calamità atmosferiche, come è stato notato, determinano interventi urgenti in regioni diverse da quelle meridionali disastrose a fine dicembre da eventi alluvionali: pertanto si propone che le misure dell'articolo 5 siano riferite a tutto l'anno 1990; che la legge n. 183 del 1989 sia la fonte principale del relativo recupero di risorse è tutto sommato giustificato dal fatto che essa non sia ancora pienamente operativa. Norme innovative di raccordo tra l'intervento ordinario e quello straordinario sono contenute negli articoli 1 e 2: analoghe forme di raccordo dovrebbero essere previste per il terremoto del maggio 1990 in Basilicata, ed a tal fine preannuncia propri emendamenti volti a dare ai relativi interventi una considerazione autonoma e specifica. Ciò deve valere per l'edilizia pubblica anche scolastica, raccordandola con le procedure della legge n. 219 riguardanti l'edilizia privata; essendo anche la Basilicata una zona ad elevato rischio sismico, dovrebbero essere ad essa estesi i programmi di adeguamento antisismico degli edifici strategici previsti all'articolo 2 per la Sicilia occidentale.

Secondo il senatore CARDINALE, la ripartizione a pioggia dei finanziamenti per gli eventi calamitosi del 1990 ha le sue origini già nella legge finanziaria per il 1991: rispetto ad essa l'ambito del disegno di legge n. 2588 è già più ristretto, ma non per questo soddisfacente. Si affiancano previsioni per eventi sismici, alluvioni, frane ed incendi, non distinguendo tra calamità recenti e datate: preannuncia pertanto propri emendamenti, volti ad una maggiore trasparenza procedurale (che eviti le gestioni fuori bilancio, tutt'altro che acceleratorie degli interventi) ed all'autonoma considerazione della regione Basilicata. Essa registra gravi dissesti, sin dall'inizio dell'inverno, dovuti allo straripamento di fiumi: non essendovi stato altro che una serie non eccessiva di precipitazioni atmosferiche, ciò comprova la trascuratezza della sistemazione idrogeologica del territorio lucano; esso soffre altresì di incendi boschivi, per cui se ne propone l'inclusione nelle misure di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Il presidente PAGANI propone che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta di domani.

Concorda la Commissione.

La seduta è tolta alle ore 20,05.

COMMISSIONE SPECIALE
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Nerio Nesi, già presidente della Banca Nazionale del Lavoro.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA annuncia che gli è pervenuta una lettera del dottor Michelangelo Argenio, il quale – in riferimento a notizie apparse sulla stampa sui suoi rapporti con la Banca Morgan – sottolinea come egli, nella precedente seduta della Commissione, abbia veritieramente dichiarato che il suo periodo di lavoro presso la Banca Morgan di New York ha avuto termine nel 1987. Egli non ha fatto dichiarazioni sul suo successivo periodo di lavoro per la Banca Morgan a Milano semplicemente perchè riteneva tale questione irrilevante ai fini dell'indagine, nè alcuna domanda gli è stata posta al riguardo. Nonostante infatti in tale periodo, in aggiunta ad ulteriori incarichi, egli abbia seguito ad occuparsi dei rapporti a livello istituzionale con le banche italiane, ancora meno che quando era a New York veniva a conoscenza, in tale sua qualità, dei fatti sui quali la Commissione chiedeva informazioni ed in particolare di dettagli quali i movimenti sui conti correnti che tali banche e le loro filiali intrattenevano presso la Morgan.

Il dottor Argenio ribadisce che – sia nel periodo di New York sia nel periodo di Milano – egli non ha mai avuto rapporti con la filiale di Atlanta della BNL nè con il signor Drogoul, che – contrariamente a quanto affermato dal «Sole 24 ore» – non ha mai conosciuto.

Il presidente CARTA si duole che ci sia stato un malinteso ed assicura ai membri della Commissione che, se essi vorranno porre in futuro altri quesiti sull'argomento, non mancheranno occasioni per farlo.

AUDIZIONE DEL DOTTOR NERIO NESI, GIÀ PRESIDENTE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO.

Il presidente CARTA rivolge cortesi espressioni di saluto al dottor NESI, che ringrazia per la sua presenza. Il dottor NESI consegna alla presidenza una memoria scritta, che poi passa ad illustrare.

Egli è stato nominato presidente della BNL il 1° dicembre 1978 ed ha presentato le sue dimissioni l'8 settembre 1989. Nel corso della sua presidenza, si sono succeduti alla direzione generale della banca il professor Ferrari, fino al 31 gennaio 1981, il professor Bignardi, fino al 1° settembre 1987, e il dottor Pedde, fino all'8 settembre 1989. Durante la presidenza del dottor Nesi i poteri del presidente erano rigidamente previsti dall'articolo 26 dello Statuto e comprendevano quasi esclusivamente compiti di rappresentanza, con esclusione di qualsiasi partecipazione nella scelta del direttore generale, «capo di tutti i servizi e del personale, responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione del regolare funzionamento della banca». Infatti il direttore generale veniva nominato direttamente dal Ministro del tesoro, con proprio decreto non soggetto ad alcuna ratifica. Questo tipo di organizzazione è stato, subito dopo i fatti di Atlanta, radicalmente modificato, con la abolizione della carica di direttore generale, che è stato sostituito con ben tre amministratori delegati.

Durante la presidenza del dottor Nesi, il presidente veniva quindi istituzionalmente a conoscenza dei fatti aziendali solo nel momento in cui presiedeva il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. L'unico referente del presidente era il direttore generale, al quale egli doveva indirizzarsi per qualsiasi problema aziendale e dal quale il presidente riceveva comunicazione di questioni specifiche sulle quali lo stesso riteneva opportuno informarlo.

Per ciò che concerneva in specie la politica internazionale della banca, gli organi collegiali erano chiamati a deliberare una o due volte l'anno. In particolare, a partire dal 1981, il comitato esecutivo della banca approvava, prima ogni semestre e poi ogni anno, i limiti di affidabilità di circa 150 paesi del mondo, calcolati su parametri validi a livello internazionale (il cosiddetto «rischio paese»). Sulla base di una classificazione dei paesi secondo categorie in ordine crescente di rischio, l'Iraq appariva sempre nell'ultima categoria, insieme a circa altri 50 paesi, tra cui Argentina, Brasile, Jugoslavia, Messico, Venezuela. Durante la presidenza Nesi, gli organi collegiali hanno avuto notizia della filiale di Atlanta solo in poche occasioni. Ad esempio, nel comitato esecutivo del 10 gennaio 1985, il vicedirettore generale Laratta dichiarava che la filiale di Atlanta continuava a registrare un incremento degli impieghi e della raccolta, con conseguenti apprezzabili riflessi sull'utile operativo lordo. Nel consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1985, il dottor Bignardi prevedeva che la filiale di Atlanta, nell'anno in corso, avrebbe continuato a migliorare la propria posizione, continuando a sfruttare un filone - quello delle esportazioni americane agevolate - ove si era ormai affermata con lusinghieri consensi da parte dei più grandi operatori. Nel comitato esecutivo del 28 agosto 1986, il direttore generale Bignardi sottolineava i brillanti risultati della filiale di Atlanta, che nel primo semestre aveva realizzato

un profitto netto di un milione di dollari. Nel consiglio di amministrazione del 20 gennaio 1988, il limite di autonomia delle filiali americane, tra cui Atlanta, veniva definito tra un minimo di mezzo milione di dollari ed un massimo di due milioni. Tra le altre sedute di organi collegiali, in cui si parlò di Atlanta, può essere citata quella del consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 1989, allorchè si progettò di accentrare sulla filiale di Chicago le attività operative fino ad allora svolte dalla filiale di Atlanta. Nella seduta del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1989, il dottor Pedde riferì che presso la filiale di New York erano state rilevate inadeguata rispondenza di alcuni controlli interni e mancanza di norme procedurali scritte, con la conseguenza di un insoddisfacente andamento di alcuni uffici. Nel consiglio di amministrazione del 24 maggio 1989, il dottor Pedde riferiva che nella filiale di New York si registrava una perdita secca di gestione, dovuta sia a pregresse posizioni di dubbio realizzo verso i paesi in via di sviluppo sia a problemi strutturali ed organizzativi.

Il dottor NESI dichiara che, durante la sua presidenza, i direttori generali che si sono succeduti nell'incarico non gli hanno mai parlato di problemi particolari specificamente riguardanti la filiale di Atlanta. Analogamente, nelle riunioni collegiali che si tenevano annualmente a New York, alle quali partecipavano dirigenti e funzionari del gruppo BNL negli Stati Uniti ed in Canada, non emersero mai problemi particolari riguardanti la filiale di Atlanta oltre a quelli tipici di ogni filiale. Il dottor Nesi dichiara di non aver mai visitato la filiale di Atlanta e di non essersi mai recato in quella città. Non si è mai recato in Iraq. Nel corso della sua presidenza i suoi contatti con il signor Drogoul sono stati di natura sporadica e formale, e sempre in occasione di riunioni collegiali e di cerimonie. Non ha mai incontrato nè conosciuto nessuno dei collaboratori del signor Drogoul.

Il dottor NESI si sofferma poi ad illustrare i provvedimenti da lui presi immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dei fatti di Atlanta, essendo indisponibile il direttore generale Pedde, ammalato. Il dottor Nesi nota con compiacimento che i tre dirigenti, da lui incaricati di seguire la vicenda, sono stati poi tutti nominati amministratori delegati. È anche da rilevare che in quella occasione la BNL dimostrò la propria robustezza strutturale, facendo affluire a New York in pochissimi giorni oltre due miliardi di dollari, che stroncarono sul nascere qualsiasi tentativo di speculazione al ribasso dei titoli della BNL. Vennero anche mandate a Baghdad due delegazioni - entrambe guidate dal vicepresidente professor Paolucci, - che ottennero dal Governo iracheno il riconoscimento formale del debito ed iniziarono le negoziazioni per la sistemazione del credito, con una trattativa che si concluse poi a Ginevra il 20 gennaio 1990.

L'opinione del dottor Nesi sulle ragioni aziendali - a parte quelle eventuali di ordine internazionale che esulano dalle sue competenze - che hanno reso possibili i fatti di Atlanta coincide esattamente con l'opinione del ministro Carli: il processo di riorganizzazione avviato nei due anni precedenti dalla BNL ha prodotto purtroppo un indebolimento dei controlli interni, permettendo così che un'azione fraudolenta si

protraesse nel tempo in danno della banca, a vantaggio di interessi ad essa estranei. La BNL insomma, negli ultimi anni, aveva enormemente ampliato le operazioni, ma senza correggere conseguentemente l'organizzazione ed i meccanismi di controllo. In dieci anni la provvista della banca si è quadruplicata, gli impieghi si sono quintuplicati, i punti di vendita in Italia si sono triplicati. All'estero, in particolare, lo sviluppo è stato notevolissimo: i punti di vendita sono passati da 25 a 137 ed il personale è passato da 370 a 3040 unità. Tutto questo è stato fatto con un capitale che dieci anni fa ammontava a sessanta miliardi di lire, capitale che ha raggiunto, dieci anni dopo, 2143 miliardi di lire, dei quali soltanto il 12 per cento versati dal Tesoro.

In risposta poi ad una domanda del presidente CARTA sulla debolezza dei sistemi di controllo interni, il dottor NESI ricorda che il regolamento dei servizi direttivi centrali, entrato in vigore nel 1948, venne poi modificato, all'epoca del dottor Bignardi, nel 1981, e poi successivamente all'epoca del dottor Pedde, appena dopo la sua nomina a direttore generale. Tale regolamento, fino all'anno scorso, ha sempre delineato una struttura monocratica, fortemente imperniata sulla figura del direttore generale.

Per capire come siano potuti accadere i fatti di Atlanta, si deve anche ricordare che la struttura centrale della BNL ha in anni recenti subito dei fortissimi traumi. Nel 1982, a seguito dello scandalo P2, vennero allontanati il direttore generale, circa un terzo dei direttori centrali e molti altri funzionari. Poco dopo, il direttore centrale del servizio estero venne arrestato, perchè accusato di favoreggiamento nei confronti del figlio, implicato nella tragedia del Circeo nella quale persero la vita alcune giovani donne. Solo a distanza di pochi mesi, il direttore centrale della sede di Roma venne arrestato per peculato. Poco tempo dopo, su proposta del direttore generale Bignardi - proposta che egli personalmente ritenne giusta - venne licenziato il direttore centrale della organizzazione. Un altro colpo durissimo per la BNL fu l'istituzione della Tesoreria unica, che sottrasse nel giro di un anno depositi per circa cinquemila miliardi. Mentre si svolgevano questi avvenimenti - dichiara il dottor NESI - egli era ossessionato dall'idea che bisognasse comunque conquistare quote di mercato, per porre la BNL in condizioni di affrontare la concorrenza delle banche straniere. La *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, dopo le sue dimissioni, per caratterizzare la sua opera, ha fatto ricorso ad un paragone, nel quale egli si riconosce abbastanza. La *FAZ* lo ha paragonato ad un generale tedesco, che era solito avanzare sempre, senza curarsi nè dei rifornimenti nè degli alleati: naturalmente poi quel generale è stato sconfitto.

Il senatore GAROFALO, facendo riferimento al promemoria presentato dal dottor NESI, chiede se, nella seduta del 19 aprile 1989 del consiglio di amministrazione, si sia parlato della filiale di Atlanta, ove - come oggi è noto - il signor MESSERE aveva già svolto la sua ispezione.

Il dottor NESI dichiara che, come risulta dal suo promemoria, in quella occasione si parlò esclusivamente della filiale di New York.

Il senatore GAROFALO confessa di non capire, stando alle dichiarazioni del dottor NESI, perchè mai egli si sia dimesso da presidente della BNL.

Il dottor NESI ricorda che, agli inizi dell'agosto 1989, per un primo periodo non si riusciva neanche a capire se le somme gestite dal signor Drogoul fossero state effettivamente prestate oppure si trattasse semplicemente di furto. Poi, con l'ammissione da parte del Governo iracheno del suo debito, la situazione si rivelò meno drammatica di quanto si era inizialmente temuto. Alla fine di agosto si scatenò però un attacco giornalistico di inusitata violenza, a seguito del quale egli si consultò con il dottor Ciampi, che gli consigliò semplicemente di decidere secondo coscienza. Ebbe anche colloqui con il Vicepresidente del Consiglio, onorevole Martelli - in assenza del presidente Andreotti - e con l'onorevole Cristofori, il quale gli dette assicurazioni che il Governo non chiedeva le sue dimissioni. Anche suoi consiglieri lo esortavano a non dimettersi, aspettando magari che fosse il Ministro del Tesoro a revocargli l'incarico. Contro una tale decisione del Ministro del Tesoro egli avrebbe potuto adire la giustizia amministrativa, ponendo però la Banca in una situazione di estrema difficoltà, che certamente si sarebbe protratta per molti mesi. Tenendo anche conto di una tradizione del mondo bancario internazionale, secondo la quale certe situazioni vanno risolte nella maniera più rapida, egli si decise infine a presentare le proprie dimissioni.

Il dottor NESI dichiara infine che egli non ha ricevuto dalla BNL nè pensione nè liquidazione e attualmente - in contrasto con la prassi invalsa per i precedenti ex presidenti - egli non riceve remunerazioni di nessun genere dalla BNL.

Il senatore BAUSI domanda se all'Iraq - in quanto paese esposto a particolare rischio - venissero praticati interessi particolarmente elevati sulle somme prestate.

Il dottor NESI chiarisce che l'inserimento nell'una o nell'altra categoria, sia per le banche che per i paesi, comporta un diverso costo del denaro. Quando una banca ha il *rating* massimo, come è successo alla BNL dal 1983 al 1989, per essa il denaro costa meno. Non ricorda esattamente il livello dell'interesse praticato all'Iraq, ma certo esso era notevolmente più elevato che per i paesi più solidi.

Il senatore GEROSA chiede di conoscere l'opinione del dottor Nesi sulle personalità del dottor Sardelli e del dottor Drogoul e si meraviglia che la filiale di Atlanta abbia potuto movimentare somme così ingenti senza che la direzione centrale di Roma si accorgesse di nulla.

Il dottor NESI dichiara di aver visto il dottor Drogoul solo due o tre volte e di non averne ricevuto una impressione particolarmente forte, anche forse per una sua difficoltà a seguire gli interventi in lingua inglese del dottor Drogoul, il quale non si esprimeva in italiano. A detta del dottor Guadagnini e del dottor Bignardi, Drogoul sembrava una

persona particolarmente dotata. Va per altro ricordato che gli organi collegiali non intervenivano nella nomina dei funzionari, ma solo in quella dei dirigenti.

Il dottor NESI sottolinea che invece è per lui molto più difficile parlare del dottor Sardelli - che ha conosciuto bene - anche per la contraddittorietà del proprio giudizio su di lui. Il dottor Sardelli, che ha un'altissima considerazione di se stesso, aveva certo un grande attaccamento alla Banca e notevoli abilità nella tecnica del credito, ma era del tutto incapace di dirigere il personale. Una volta a New York il dottor Nesi trovò una situazione drammatica, perchè il dottor Sardelli aveva appena licenziato quattro persone. Il dottor Sardelli era stato uno dei collaboratori più stretti del dottor Pedde ed entrambi si erano formati nel settore dei crediti.

Il dottor NESI rimarca poi che deve aver giocato un ruolo molto negativo, in tutta la vicenda, la decisione, assunta nel 1988 su proposta del dottor Pedde, di abolire il Servizio affari internazionali, che per molti anni era stato un centro di grande rilevanza ed anche di potere nella struttura interna della Banca. Sia il dottor Bignardi che il dottor Desario hanno giudicato negativamente lo smantellamento del SAI. Quando si discusse dell'argomento, il dottor Nesi ricorda di essere stato molto in dubbio; peraltro allora la Banca d'Italia valutò positivamente la decisione.

In ordine alla banca Morgan, il dottor NESI, confermando dichiarazioni rese in passato al settimanale «Panorama», trova sorprendente che, nonostante i rapporti strettissimi tra i membri di quella piccola comunità newyorkese che è costituita dagli altissimi dirigenti delle banche, non sia mai emersa la stranezza di quelle somme così elevate che transitavano sul conto di tesoreria della BNL Atlanta presso la banca Morgan. Circa poi i rapporti con l'Iraq, il dottor NESI ricorda che, all'epoca, l'Iraq era semplicemente un cliente piuttosto importante, con cui tradizionalmente la BNL intratteneva buoni rapporti. Ad esempio, all'inizio degli anni ottanta l'Iraq manteneva presso la BNL un conto di circa un miliardo di dollari. Una parte dei rapporti di BNL Atlanta con l'Iraq era completamente ufficiale.

In risposta ad una domanda del senatore Riva sui motivi del licenziamento, all'epoca del direttore generale Bignardi, del direttore centrale per l'organizzazione, il dottor NESI chiarisce che esso fu dovuto ad una incapacità di quel dirigente di adeguarsi ad un nuovo modello organizzativo. Il dottor Bignardi, poco dopo aver assunto la direzione generale, si era subito posto il problema del rinnovamento dell'organizzazione, che era tradizionalmente molto lenta e cauta, basata soprattutto su un elevato numero di controlli cartacei, che spesso portavano ad avere sullo stesso documento ben 6 o 7 firme, nonostante le proteste della clientela per i ritardi. Era stato proposto al direttore centrale per l'organizzazione il trasferimento ad un'altra funzione, ma egli non accettò, rivelando anche in questo una mentalità di tipo

burocratico ed una convinzione di tipo ministeriale circa la inamovibilità dal posto di lavoro.

In risposta ad un'altra domanda del senatore RIVA, il dottor NESI ricorda che, all'epoca dello scandalo della P2, venne svolta anche una indagine interna e tutti gli iscritti a quella loggia massonica abbandonarono la Banca.

Il senatore RIVA sottolinea che, dai documenti della Banca d'Italia, risultano facilitazioni della BNL ad aziende italiane per esportazioni in Iraq, nel settore della elettronica, degli elicotteri e degli armamenti.

Il dottor NESI dichiara che, tra questi casi, egli ricorda solo quello dell'azienda Danieli, che è spesso tornato sulle pagine dei giornali. Il Consiglio di amministrazione trattava comunque solo i contratti di maggiore importo.

Il senatore RIVA ricorda che nel maggio del 1989 venne assunta la decisione di aumentare di quaranta milioni di dollari il *plafond* a favore dell'Iraq.

Il dottor NESI non ha memoria di questa decisione. In risposta ad un'altra domanda del senatore RIVA, il dottor NESI dichiara di non ricordare neanche se e quando si sia parlato, negli organi collegiali, di una particolare concentrazione sulla filiale di Atlanta dei rapporti con l'Iraq. Egli dichiara poi, in risposta ad altre domande sempre del senatore RIVA, di non aver mai saputo che il dottor Guadagnini, dopo essere andato in pensione dalla BNL, fosse diventato consulente della società *Entrade*. Il dottor NESI ribadisce di non essere stato ad Atlanta; ci si recherà però prossimamente, essendo stato convocato dalla magistratura americana come testimone di accusa. Il dottor NESI dichiara poi di non aver avuto personalmente rapporti particolarmente stretti con la banca Morgan: solo una volta, alcuni anni fa, si recò per una visita di cortesia dal presidente della banca Morgan.

Il senatore RIVA si domanda se non sia singolare che il dottor Pedde, dopo aver già presentato le proprie dimissioni, abbia assegnato gli incarichi per il coordinamento delle indagini sul caso di Atlanta, per giunta agli stessi dirigenti che già prima avrebbero dovuto vigilare.

Il dottor NESI dichiara di ritenere comprensibile e logico che, con le dimissioni del direttore generale, il compito di coordinare le indagini venisse affidato al vicedirettore generale vicario, dottor Gallo.

In risposta ad una domanda del senatore Andriani, il dottor NESI afferma di non aver mai incontrato dirigenti iracheni; il responsabile, presso la direzione centrale, dei rapporti con l'Iraq era il dottor Monaco.

Il senatore COVI rimarca che alla attività di impulso del presidente Nesi avrebbe dovuto accompagnarsi anche una funzione di controllo, soprattutto per quanto concerneva le operazioni della BNL in un'area

particolarmente strategica, come quella degli Stati Uniti. Il senatore COVI domanda anche quale ammontare dovevano raggiungere le operazioni attuate in collegamento con la *Commodity Credit Corporation* perchè si rendesse necessaria la preventiva autorizzazione da parte della sede centrale.

Il dottor NESI afferma di aver curato l'espansione della BNL soprattutto nelle aree dell'Estremo Oriente, con l'eccezione del Giappone, della Germania e dell'America Latina. In Germania ora la BNL è l'unica banca italiana ad essere proprietaria di una banca locale. In Argentina la BNL è divenuta la prima banca straniera e sta avendo grandi successi. In America Latina la BNL intendeva puntare sulla presenza in quell'area di circa 35 milioni di persone di origine italiana. Nei confronti di una possibile espansione negli USA, il dottor NESI dichiara di aver nutrito sempre un certo timore. Nel periodo della sua presidenza, la BNL ha avuto un enorme sviluppo sui mercati internazionali ed anche per questo motivo era divenuto più difficile il controllo, che peraltro, secondo lo statuto della BNL, non era di competenza del presidente, il quale poteva avere invece funzioni di stimolo.

Il senatore COVI domanda se nell'ottobre 1988 il dottor Pedde, dopo avere in una riunione a New York pubblicamente elogiato il dottor Drogoul, abbia poi riferito qualcosa al presidente Nesi.

Il dottor NESI ricorda che il dottor Pedde si dimostrava sempre molto preoccupato per la situazione in America Settentrionale, ma non gli ha mai parlato specificamente della filiale di Atlanta.

Il senatore COVI domanda se il vicepresidente Paolucci avesse rapporti particolarmente stretti con l'Iraq, che giustificassero la sua designazione a dirigere le delegazioni mandate a Baghdad nell'agosto 1989. Il dottor NESI risponde negativamente a tale domanda.

Il senatore COLOMBO si dichiara stupito della carenza di poteri effettivi di gestione del presidente della BNL e rileva che, se tutta la vicenda di Atlanta è dovuta alla singolare abilità di un funzionario infedele, occorre riesaminare la questione dei controlli bancari e dei rapporti con le autorità politiche. Il dottor NESI rileva che costituiva una caratteristica della BNL l'esistenza di una struttura monocratica, accentrata sul direttore generale. Il potere politico nominava non solo il presidente, ma anche il direttore generale, ed in quest'ultimo caso senza la necessità di un parere delle Camere. Nel 1989 venne anche ipotizzato che, essendo necessario il parere parlamentare per la nomina del presidente, tale parere fosse necessario anche per la sua revoca. Oggi il presidente della BNL ha molti più poteri di prima, proprio perchè in luogo di un direttore generale sono stati previsti tre amministratori delegati.

Il dottor NESI si pone poi la questione se sulla vicenda di Atlanta possano avere anche influito fattori politici. Ricorda che anche in Consiglio di amministrazione ci si pose la domanda se fosse casuale il

venire alla luce delle operazioni irregolari proprio all'inizio dell'agosto 1989, ma egli non è in grado a dare una risposta a tale domanda.

In risposta ad una domanda del senatore FORTE circa la questione della società Danieli, il dottor NESI dichiara di aver trovato, negli atti del Comitato esecutivo, una serie di deliberazioni a favore della società Danieli per molti paesi e anche per l'Iraq. In quegli atti però non viene citata la filiale di Atlanta. Gli impegni della BNL, che risultano dalle delibere del comitato esecutivo del 2 e del 22 marzo 1989, si aggirano intorno ai venti miliardi di lire.

Il senatore FORTE dichiara che il finanziamento complessivo della BNL era molto più rilevante e si domanda se artatamente non venissero portate all'esame del Comitato esecutivo solo singole operazioni di finanziamento, affinché non venisse presa conoscenza dell'ammontare globale.

Il presidente CARTA chiede informazioni intorno al progetto di trasferimento della filiale di Atlanta, progetto sul quale esiste un documento in data 24 ottobre 1988, e ribadisce come sia inverosimile che i livelli intermedi della Banca non fossero a conoscenza delle operazioni di Drogoul.

Il dottor NESI rileva che certamente le vicende di Atlanta sono avvenute in un periodo in cui i controlli interni erano più deboli. Per altro la truffa ha raggiunto le proporzioni più ingenti in un ristretto arco di tempo nel 1989, cosicché si ha proprio l'impressione di persone che si vedevano vicine alla resa dei conti e volevano concludere rapidamente le loro operazioni. Egli, come presidente, ha sempre rispettato profondamente i poteri assegnati dallo Statuto ai tre direttori generali che si sono succeduti, i dottori Ferrari, Bignardi e Pedde, l'ultimo dei quali è rimasto in carica solo due anni. Egli non è assolutamente in grado di congetturare circa eventuali coinvolgimenti della struttura centrale della Banca nelle operazioni di Drogoul: certo, sarebbe logico presumere che vi siano stati, ma egli non ha alcun elemento per esprimere valutazioni. Il dottor NESI ricorda poi che egli ha dedicato molta della sua attività alla creazione del settore parabancario, che oggi costituisce un motivo di orgoglio per la BNL e la contraddistingue positivamente rispetto a tutte le altre banche italiane. In ordine al progetto di trasferimento della filiale di Atlanta, egli ricorda solo che se ne parlò nella seduta del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 1989 ed ignorava per altro che il dottor Pedde meditatesse di trasferire Drogoul a Chicago, attribuendogli nuovi ed importanti compiti.

Il senatore RIVA ribadisce che, dagli atti in possesso della Commissione, risulta che il finanziamento della BNL alla società Danieli presentasse dimensioni ben più ingenti di quelle dichiarate dal dottor NESI.

Il dottor NESI dichiara che i dati da lui portati all'attenzione della Commissione provengono dalla segreteria degli organi collegiali della

BNL. Per fare chiarezza sulla questione si possono esaminare più attentamente i verbali del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo: gli pare però molto improbabile che la segreteria degli organi collegiali gli abbia fornito una documentazione incompleta.

Il senatore FORTE domanda se la società Danieli fosse in contatto con qualcuno della presidenza o della direzione generale.

Il dottor NESI risponde che, per quanto lo riguarda personalmente, non vi era nessun rapporto; trattandosi però di azienda di primaria importanza, è anche possibile che vi fosse qualche canale di comunicazione con la direzione generale.

Non essendovi altre domande, il presidente CARTA ringrazia il dottor Nesi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1980, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990». (A.S. n. 2588)

(Esame e conclusione).

Il deputato RIGGIO, relatore, illustra le linee portanti del decreto legge che si propone di far fronte agli interventi di carattere urgente e di prima necessità, mettendo in rilievo in particolare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, che mira ad avviare un efficace programma di adeguamento antisismico degli edifici e a realizzare un sistema di sorveglianza sismica nonché un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della regione: si tratta di una novità importante, anche se le somme stanziare appaiono insufficienti.

Dopo aver sottolineato che nell'ottica descritta, cioè di un provvedimento inteso a far fronte alle più urgenti necessità delle popolazioni colpite, si giustifica il riconoscimento di un ruolo preminente al ministro per il coordinamento della protezione civile, sia pure d'intesa con la regione, il relatore si sofferma sul comma 5 dell'articolo 1 la cui formulazione appare ambigua in quanto non si appaiono chiari i criteri in base ai quali individuare i progetti e le opere da realizzare a stralcio dei programmi generali di finanziamento; sottolinea che ci sono interventi connessi alla prevenzione antisismica che, per esempio, sono già inseriti nei piani ANAS: c'è quindi un rischio di sovrapposizioni e mancanza di coordinamento che va evitato.

Anche per questo il relatore sottolinea che la Commissione dovrà seguire con molta attenzione le ulteriori fasi dell'intervento a favore delle popolazioni colpite, in particolare con riferimento al provvedi-

mento da emanare ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 e aggiunge, a tale proposito, che sarebbe opportuno un incontro con il ministro per il coordinamento della protezione civile. Il relatore ricorda anche che amare esperienze del passato giustificano la diffidenza delle popolazioni verso misure, per così dire, di medio periodo: vicende come quella del Belice non devono ripetersi. Anche per questo occorre operare sulla base di criteri chiari sia per quanto riguarda l'individuazione delle aree colpite, sia per individuare le opere da realizzare.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole con queste osservazioni.

Il senatore SCIVOLETTO, dopo aver ricordato le carenze registrate nelle operazioni di soccorso già nei primi giorni dopo il sisma - carenze tanto più gravi poichè da tempo la zona colpita era indicata dagli esperti come un'area ad alto rischio - concorda con il relatore sul fatto che si tratta, da un lato, di apprestare serie misure di prevenzione e, dall'altro, di definire criteri chiari per la individuazione delle aree colpite, così come delle opere pubbliche da realizzare. A questo riguardo giudica anch'egli ambigua la formulazione del comma 5 dell'articolo 1, che sembra riferirsi ad una mera riclassificazione di opere già previste, mentre vi sono opere di estrema importanza, come la realizzazione dell'asse viario Siracusa-Ragusa-Gela, che attendono da tempo di essere attuate.

Esprime quindi preoccupazione per l'accentramento di competenze che si realizza in capo al ministro per il coordinamento della protezione civile, tanto più che lo Stato, in molte occasioni, ha dimostrato di non essere, sul piano delle realizzazioni, più efficiente delle autonomie regionali e locali.

Conclude dichiarando, a fronte di questi limiti, l'astensione del suo gruppo sul disegno di legge, che pure reca alcune misure positive, e richiamando l'attenzione della Commissione su due ulteriori punti: la questione del recupero del barocco della Val di Noto, per la quale rimane l'esigenza di ottenere dallo Stato finanziamenti adeguati alla salvaguardia di un patrimonio artistico già molto degradato, e l'opportunità di sollecitare il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come struttura fondamentale per il soccorso alle popolazioni civili in caso di sisma.

Dopo che il presidente BARBERA ha assicurato che trasmetterà al Ministro per il coordinamento della protezione civile la richiesta della Commissione di un'informativa adeguata in ordine agli ulteriori interventi previsti a favore delle zone colpite dal sisma del dicembre 1990, la Commissione approva il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
premesso:

che il parere attuale è riferito ad un provvedimento che mira a far fronte solo agli interventi di carattere urgente e di prima necessità,
che in quest'ottica trova giustificazione anche il ruolo preminente che si conferisce al ministro per il coordinamento della protezione civile, sia pure d'intesa con la regione Sicilia,

che l'articolazione delle competenze dovrà essere, invece, attentamente valutata in ordine agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, per cui è prevista l'emanazione di un ulteriore provvedimento, sicchè la Commissione si riserva di approfondire, in tale occasione, la predetta tematica nonchè la natura e dimensione degli interventi previsti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

non appaiono chiaramente definiti, anche alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, i criteri per la individuazione delle aree colpite;

risulta ambigua la formulazione del comma 5 dell'articolo 1, anche perchè non sono specificati i criteri in base ai quali individuare i progetti e le opere pubbliche da realizzare a stralcio dei programmi generali di finanziamento;

appaiono insufficienti le somme destinate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, alla realizzazione del sistema di sorveglianza sismica.

La Commissione sottolinea inoltre che dovrebbe essere previsto il potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come struttura fondamentale di soccorso per le popolazioni civili in caso di sisma, oltre che per gli altri interventi di protezione civile».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (A.S. n. 2604)

(Esame e conclusione)

Il deputato RIGGIO, relatore, illustra gli articoli del decreto legge, già approvato dalla Camera, soffermandosi in particolare sulle disposizioni concernenti il settore sanitario e richiamando le riserve concernenti la probabile insufficienza delle somme stanziare ad assicurare la copertura degli oneri finanziari del provvedimento. Poichè peraltro si tratta di dar seguito ad impegni contrattuali già assunti, conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il senatore SCIVOLETTO concorda con il relatore, esprimendo peraltro qualche riserva su quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18 circa la costituzione, nella provincia di Milano, di un comitato metropolitano presieduto dal prefetto.

Dopo un'osservazione del Presidente Barbera, che ricorda che si tratta di un esperimento avviato a Milano e limitato al coordinamento delle amministrazioni periferiche dello Stato e un'ulteriore precisazione del relatore RIGGIO, che sottolinea la positività del tentativo di creare un miglior raccordo tra amministrazioni periferiche dello Stato e

amministrazione dell'area metropolitana, la Commissione approva il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime

PARERE FAVOREVOLE

ribadendo che la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 18 appare condivisibile in quanto limitata al coordinamento delle amministrazioni periferiche dello Stato».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991» (A.S. n. 2599)
(Esame e conclusione).

Il deputato RIGGIO, relatore, illustra il provvedimento che provvede alla ripartizione agli enti locali dei fondi contenuti nella finanziaria 1991. Sottolinea che ancora una volta ci si trova di fronte ad un provvedimento cui si è costretti a dare parere favorevole, perchè altrimenti si finirebbe col paralizzare gli enti locali, ma di cui non si può condividere la logica, anche perchè persiste la tendenza alla riduzione delle risorse reali messe dallo Stato a disposizione degli enti locali: tendenza che certo non va in direzione nè dell'effettiva corresponsabilizzazione degli enti locali nella corretta gestione della spesa pubblica nè della qualificazione della spesa stessa.

Coglie l'occasione per ricordare che presso i comuni di Palermo e di Napoli sono impiegati in modo del tutto precario un numero rilevante di lavoratori, la cui situazione non è mai stata sanata e che la normativa straordinaria varata nel febbraio 1988 per la realizzazione nei comuni citati di opere pubbliche sta per scadere, senza che sia stato realizzato pressochè nulla degli interventi previsti: sono questioni su cui ritiene che la Commissione dovrebbe sentire il ministro per le aree urbane, delegato alla trattazione della materia.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il senatore BERTOLDI concorda con il relatore sul fatto che le autonomie locali sono messe ancora una volta nella condizione di dover «subire» un intervento di questo tipo e questo a causa del ritardo, imputabile in primo luogo alla mancanza di scelte chiare da parte del Governo, nel riconoscimento di un'effettiva autonomia impositiva agli enti locali. Nel merito del provvedimento concorda sul rilievo che il previsto incremento delle risorse, pari al 5 per cento, non corrisponde nè all'inflazione programmata nè a quella effettiva. Per questi motivi annuncia il parere contrario del suo Gruppo sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime

PARERE FAVOREVOLE

pur rilevando che ancora una volta ci si trova di fronte ad un provvedimento «necessitato», poichè rimane tuttora irrisolto il nodo centrale del riconoscimento di un'effettiva autonomia impositiva agli enti locali e permane la tendenza alla riduzione delle risorse reali messe dallo Stato a disposizione degli enti locali».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (A.S. n. 2335)

(Esame e conclusione)

Il deputato MELELEO, relatore, illustra il provvedimento che, tenuto conto della enorme diffusione degli animali tenuti presso le famiglie, si propone di dettare una normativa in grado di assicurare da un lato l'osservanza di precise norme igienico-sanitarie e di sicurezza e dall'altro la garanzia di condizioni protettive degli animali medesimi.

Passa quindi ad illustrare le singole disposizioni del disegno di legge, che regola tra l'altro la vendita dei mangimi per gli animali di affezione nonché l'allevamento e addestramento di tali animali. Il relatore si sofferma sull'articolo 11 concernente le sanzioni, per osservare che appare incongrua e in definitiva inapplicabile la previsione di sanzioni fino ad un massimo di cinque miliardi: ritiene pertanto che questa parte del provvedimento andrebbe modificata, anche se si tratta di questione che non rientra nella specifica competenza della Commissione.

Il senatore BERTOLDI concorda con il relatore, segnalando inoltre l'opportunità di richiamare le competenze primarie delle regioni a statuto speciale nella materia.

Dopo una richiesta di chiarimento del Presidente Barbera sull'articolo 2 del disegno di legge, la Commissione approva il seguente parere:

«La Commissione Parlamentare per le questioni regionali esprime

PARERE FAVOREVOLE

con l'osservazione che vanno salvaguardate le competenze primarie delle regioni a statuto speciale nella materia».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (A.S. n. 2461)

(Esame e conclusione).

Il senatore GALEOTTI, relatore, sottolinea che obiettivo del disegno di legge è la trasformazione e rifondazione dell'università per stranieri di Perugia e della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena in università interculturali, nell'ottica dell'interculturalismo e di una moderna visione delle politiche per la cooperazione allo sviluppo, che appunto presuppone la trasformazione delle sopracitate istituzioni e la loro qualificazione secondo una rigorosa ristrutturazione universitaria. Senza addentrarsi negli aspetti specifici del provvedimento, per altro assai ben illustrati nella relazione introduttiva, il relatore si sofferma sul punto f) dell'articolo 4, che più direttamente interessa la competenza della Commissione: ricorda che tale punto prevede che le regioni e gli enti locali che concorrono alle spese di funzionamento delle istituzioni di Perugia e di Siena possono designare proprie rappresentanze nel collegio accademico, con diritto di voto, in numero pari al 25 per cento del totale dei membri del collegio, le cui competenze sono definite dallo stesso articolo 4 e che, tra l'altro, è chiamato ad approvare lo statuto dell'università interculturali.

Ritiene che si possa convenire su questa disposizione e, dopo un'ulteriore osservazione relativa all'articolo 6, che concerne l'autonomia organizzativa delle università interculturali, conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Il deputato RIGGIO osserva che un'analogha possibilità di trasformazione dovrebbe essere prevista per le università di altre regioni che fossero eventualmente interessate, anche tramite apposite convenzioni con le università di Perugia e di Siena di cui si occupa il presente provvedimento. Aggiunge che su questo punto sarebbe utile raccogliere il punto di vista della Conferenza dei presidenti delle regioni.

Dopo che il senatore SCIVOLETTO ha dichiarato di concordare con la proposta di parere favorevole, la Commissione approva il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esprime all'unanimità

PARERE FAVOREVOLE

rilevando l'opportunità di favorire un analogo sviluppo per università di altre regioni, anche attraverso apposite convenzioni con le due università istituite con il disegno di legge in esame».

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente
BORRI

La seduta inizia alle ore 16,30

Audizione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, onorevole Oscar Mammi, sullo stato di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223 «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»

In apertura di seduta, il Presidente BORRI comunica che la riunione odierna della Commissione sarà ripresa dal circuito televisivo interno e che della stessa si redigerà un resoconto stenografico.

Comunica, inoltre, che il deputato Roberto CiccioMessere ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione; in sua sostituzione il Presidente della Camera, in data 16 gennaio 1991, ha chiamato a far parte il deputato Giovanni Negri.

Comunica infine che il Vice Presidente della Commissione, senatore Macaluso, è stato colpito da un grave lutto.

Il ministro MAMMÌ dà quindi notizia di aver inviato alle regioni, per un parere, uno schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze. Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva, il Ministro fa presente che sono state inoltrate complessivamente 1.342 domande di cui 20 domande per la trasmissione a livello nazionale, 958 domande per emittenti locali commerciali e 204 per emittenti comunitarie; nello schema di piano, prendendo come base il piano vigente, si è tenuto conto di 12 reti nazionale a livello commerciale più le tre della RAI.

Per quanto riguarda le televisioni locali, il ministro Mammi riferisce i dati ripartiti per provincia ed in base alla copertura dei territori.

Per quanto riguarda il regolamento di attuazione della legge n. 223, che ricorda deve essere emanato entro tre mesi dall'approvazione del piano di assegnazione, fa presente di averlo già predisposto e di averlo inviato, per il parere, al Consiglio superiore tecnico; infine comunica che entro il prossimo mese di agosto sarà possibile avere anche il piano per la radiofonia.

Il deputato SERVELLO, premesso che, nonostante abbia rassegnato le dimissioni da componente la Commissione è tutt'ora in carica,

avendo il Presidente della Camera considerato le stesse prive di effetto in mancanza di una designazione di un altro rappresentante del suo partito, si chiede cosa sarà delle emittenti che hanno presentato una domanda con documentazione carente e, per quanto riguarda il Consiglio nazionale degli utenti, fa presente che alcune presenze associative denunciano chiaramente una spartizione partitocratica.

Il senatore GOLFARI chiede di conoscere il motivo in base al quale su 20 domande presentate per la diffusione televisiva nazionale solo 15 figurino nella bozza di piano.

Il ministro MAMMÌ al riguardo ricorda che il piano è stato definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 223.

Il deputato VELTRONI, considerata eccessiva la presenza di 15 emittenti nazionali, chiede notizie in merito alla assegnazione qualitativa delle frequenze ed in merito alle trasmissioni in diretta.

Il ministro MAMMÌ, ricordando che negli anni precedenti, in assenza di una previsione normativa, era valso il criterio della occupazione della frequenza, fa presente che l'articolo 35 della legge n. 223 del 1990 considera l'esistente come punto di partenza; da ciò deriva il fatto che sono stati presi in considerazione gli impianti censiti nel 1985; per quanto riguarda le trasmissioni in diretta queste saranno possibili solo con una concessione e, allo stato, continuano ad essere in vigore le norme del 1985.

Il presidente BORRI ricordato che prima della legge n. 223 del 1990 solo il 4 per cento delle emittenti radiofoniche ed il 20 per cento delle emittenti televisive utilizzavano bande di frequenza previste per lo scopo, si chiede quale sarà la situazione in base all'attuale schema di assegnazione.

Il ministro MAMMÌ, premesso che il fenomeno è marginale per le televisioni, ribadisce che il piano costituisce una prima stesura predisposta in base all'esistente e che dopo una fase di sperimentazione e rodaggio potrà essere aggiornato.

Il presidente BORRI ringrazia il Ministro Mammi per aver voluto informare tempestivamente la Commissione sullo stato di attuazione della legge sull'emittenza radiotelevisiva.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 18.

AFFARI ASSEGNATI

Relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'attività svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi (articolo 6, comma 4, legge 1º marzo 1986, n. 64)

(Esame del seguente atto)

Il deputato SODDU riferisce alla Commissione proponendo un testo su cui sviluppare il dibattito in vista della presentazione formale di una proposta di risoluzione contenente, sulla materia degli enti promozionali, precisi indirizzi nei confronti del Governo, che potrebbe fungere da bozza di risoluzione da sottoporre al voto della Commissione. Il documento recita:

«La relazione sulla attività svolta dagli Enti di Promozione nell'anno 1989, con l'aggiunta di alcune anticipazioni sui risultati del 1º semestre 1990, risponde esaurientemente alle esigenze conoscitive a suo tempo espresse dalla Commissione.

Il documento è sostanzialmente articolato in tre parti:

la prima rivolta ai riferimenti programmatici e alle risorse finanziarie assegnate a valere sui primi due piani annuali e sul terzo relativamente ai conferimenti effettuati nel primo semestre 1990;

la seconda parte affronta la funzionalità del sistema degli Enti fornendo anche utili spunti di riflessione sulle ulteriori e più incisive linee di riordino per adeguare il sistema stesso alla mutata realtà economica meridionale con riferimento alle prossime scadenze europee;

la terza illustra in dettaglio, anche per ciascun Ente, l'attività svolta nel periodo considerato, con notazioni circa le specifiche situazioni di operatività.

La relazione infine è corredata da schede informative sui singoli Enti e sulle società controllate e dai rendiconti di esercizio al 31 dicembre 1989.

In particolare vengono espone le singole realtà operative, come di seguito sintetizzato, con osservazioni e proposte migliorative che sono sostanzialmente condivisibili.

Così per quanto riguarda la FIME, si dice che la finanziaria è al vertice di un gruppo di società controllate e collegate nel quale sono presenti importanti strutture che operano anche nel settore dei servizi con prevalenza di quelli finanziari.

La società ha sempre chiuso i bilanci in utile anche se l'attività nel settore manifatturiero è stata inevitabilmente condizionata dovendo operare in un'area ancora non sufficientemente sviluppata.

In particolare con l'attività svolta dalla FIME LEASING, che ha assunto una preminente posizione a livello di gruppo, è stato messo a disposizione degli imprenditori meridionali il moderno strumento del *leasing* di impianti e macchinari. La ragguardevole espansione di tale attività ha di converso richiesto un elevato indebitamento sul mercato.

Per quanto riguarda la FINAM, si osserva che la formula operativa attuata, anche in aderenza agli indirizzi normativi vigenti, ha perseguito finalità essenzialmente di carattere sociale, in molti casi meritorie, non coerenti però alle finalità di una finanziaria che non può ignorare il «mercato» pur svolgendo attività di promozione. Ciò ha indotto l'autorità vigilante e l'Agenzia, nella sua qualità di azionista di larga maggioranza, a dar corso al risanamento dell'attuale gestione con lo smobilizzo delle iniziative in portafoglio non recuperabili, individuando per il futuro partecipazioni di effettiva minoranza in aziende valide, particolarmente nel comparto agro-industriale, ed in presenza di *partners* di evidente rilevanza.

Per quanto attiene all'INSUD, si scrive che la società ha consolidato il proprio equilibrio economico conseguendo anche un utile di esercizio. L'attività della società ha tra l'altro consentito di dotare il Mezzogiorno di importanti strutture ricettive, con la tipologia del villaggio turistico assegnato poi in gestione ad importanti società del settore di livello internazionale. Occorre ora che la società assuma un ruolo più dinamico e più diffusamente promozionale.

Per l'Italtrade, si informa che l'attività di liquidazione è ormai in fase avanzata per quanto attiene alle posizioni di maggior rilievo.

Il FORMEZ risulta notevolmente impegnato nel settore della formazione e ad esso fanno ormai riferimento le amministrazioni pubbliche, soprattutto locali, le istituzioni culturali del Mezzogiorno nonché i soggetti comunitari a dimostrazione dell'apprezzamento ed affidabilità che il Centro si è saputo meritare. Per converso la sollecitazione da parte di una utenza, di fatto anche eterogenea, dà luogo ad un'ampia gamma di interventi su molte tematiche che peraltro sono riconducibili ad essenziali filoni formativi.

Rimane il problema dell'attuale natura di associazione privata non riconosciuta, non pienamente coerente con la gestione di ingenti mezzi finanziari pubblici.

L'IASM ha perseguito una apprezzata attività di assistenza e consulenza alle imprese sviluppando anche utili servizi informativi e di promozione. L'istituto inoltre rappresenta ormai una valida struttura di collegamento con i soggetti comunitari.

Poichè l'ente non è stato trasformato in società per azioni, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987, si pone lo stesso problema, già evidenziato per il FORMEZ, della sua configurazione giuridica, come analogamente si pone l'esigenza di una concentrazione degli interventi di competenza.

* * *

La riflessione indotta dal documento porta a confermare precedenti indirizzi già fatti propri dalla Commissione e delineare nuove linee operative per recuperare da parte degli Enti un ruolo più significativo ed adeguato alle nuove esigenze dello sviluppo meridionale.

In particolare:

occorre avviare un rapido processo di riorganizzazione del sistema costituito dalle tre finanziarie e dagli Istituti speciali meridionali (ISVEIMER, INFIS e CIS), nei quali attualmente l'Agenzia detiene la maggioranza relativa, secondo una strategia di banca di sviluppo per il Mezzogiorno, ora reso possibile dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico).

Si verrebbe così a costituire un «gruppo polifunzionale» in grado di soddisfare le molteplici esigenze di finanziarizzazione delle imprese, presente sul mercato nazionale e su quelli esteri, con lo scopo precipuo di sostenere l'economia meridionale.

Il Gruppo potrebbe anche assorbire le esistenti strutture finanziarie del Mezzogiorno interessate a consolidarsi ed ampliare il proprio spazio operativo. Un esempio del genere si ha già con la prospettata confluenza nella FIME della FINBAN che consente anche il rafforzamento dell'azionariato della FIME stessa.

Il gruppo così costituito potrebbe svolgere attività di merchant-bank e di servizi del parabancario nonché l'esercizio del credito a medio termine;

per quanto attiene il FORMEZ occorre superare l'attuale configurazione giuridica prevedendone la trasformazione in «Fondazione» ovvero in associazione privata giuridicamente riconosciuta;

lo IASM dovrebbe essere finalizzato alla fornitura di servizi reali alle imprese ed in tal senso ristrutturato;

considerato che parte delle finalità indicate dall'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 non sono state ancora rese operative (ad esempio le attività previste al punto 2, dello stesso articolo, lettere l, m, n, o, p, q ed r) occorre attribuire i relativi compiti all'Agenzia e agli Enti esistenti in base alle specifiche sfere di competenza.

In tale contesto può essere accantonata la costituzione della SPINSUD;

anche l'attività di promozione della commercializzazione, che riveste indubbia natura strategica, va attribuita agli Enti di promozione operanti ai quali può essere anche assegnato, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della cessata ITALTRADE».

In conclusione il relatore Soddu si dice aperto a recepire qualsiasi contributo dovesse venire dal dibattito in commissione, anche alla luce delle audizioni già programmate del presidente dell'Agensud e del Ministro Marongiu.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (Atto Senato n. 2588).

(Esame del seguente atto)

Il senatore COVIELLO illustra una bozza di parere, facendo preliminarmente osservare alla Commissione come al decreto manchi un quadro normativo certo cui fare riferimento per armonizzare gli interventi previsti dalle varie leggi in occasione degli eventi sismici che anno dopo anno colpiscono le regioni italiane.

Il presidente BARCA fa osservare come la bozza di parere deve evitare il rischio di apparire troppo sbilanciata a favore di alcune regioni. Inoltre ritiene importante che la Commissione metta in evidenza l'opportunità di istituire un servizio di monitoraggio.

Il deputato DIGLIO ritiene utopistico affidare soverchie responsabilità agli enti locali meridionali, notoriamente non attrezzati a dirigere complesse operazioni di ripristino del patrimonio.

Il relatore Coviello risponde dicendo che bisogna distinguere gli interventi di ripristino dell'edilizia privata e gli interventi volti al recupero di edifici pubblici a carattere strategico.

Il senatore VIGNOLA apprezza lo schema di parere proposto dal senatore Coviello. Condivide pure l'esigenza di istituire un servizio di monitoraggio, ma ritiene che vadano individuate le cause più profonde del cattivo funzionamento dell'opera di ricostruzione. A questo scopo sarebbe opportuno proporre la istituzione di una seconda istanza cui fare riferimento nel caso che gli interessati siano insoddisfatti delle decisioni adottate dalle Commissioni comunali.

Il senatore COVIELLO propone quindi il seguente testo di parere.

«La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione in legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990, esprime parere favorevole valutando positivamente il collegamento tra interventi per affrontare le gravi situazioni di emergenza segnalate su tutto il territorio nazionale e provvedimenti rivolti ad affrontare la

situazione nel quadro di una visione programmatica (rete sismica, incendi boschivi, eccetera); che tuttavia vanno raccordati con la normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La Commissione bicamerale osserva inoltre che al decreto fa difetto un quadro normativo certo cui fare riferimento per armonizzare gli interventi previsti dalle diverse leggi in occasione degli eventi sismici che anno dopo anno colpiscono le regioni italiane.

La Commissione formula le seguenti osservazioni:

1) a) occorre chiarire meglio la competenza del ministero della protezione civile e le competenze degli enti locali e delle regioni meridionali nel settore del recupero socio-economico;

b) vanno chiarite le competenze di enti locali e regioni per l'adeguamento del programma antisismico, per gli interventi sulle frane, sul dissesto idrogeologico e sul ripristino delle strutture danneggiate;

c) va cercata con le regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno l'intesa sui programmi per attivare un efficace raccordo tra intervento di emergenza e intervento di sviluppo previsto dalla legge 64.

La Commissione auspica che le Commissioni insediate presso i comuni siano dotate di strumenti di controllo sugli interventi di ripristino e ricostruzione, in modo da assicurare l'equilibrio degli interventi tra i diversi soggetti interessati. Contro le decisioni adottate in sede locale deve inoltre essere consentito di rivolgersi alle istanze superiori.

2) Considerato che il decreto stabilisce che l'intervento nei territori colpiti dal sisma nel 1990 in Basilicata sia raccordato con la normativa che interessa la stessa regione per il terremoto del 1980 con la legge 219, la Commissione è del parere di articolare l'intervento previsto dall'articolo 6, comma 2, in due distinti settori:

a) quelli destinati al completamento delle opere danneggiate dai vari sismi verificatesi nel decennio 1980/1990;

b) quello previsto per il terremoto del 5 maggio 1990 per la Basilicata destinando le risorse finanziarie per realizzare un programma per migliorare la condizione di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici strategici con priorità per l'edilizia scolastica, così come il decreto in esame prevede all'articolo 2 comma 1 per la parte orientale della Sicilia.

Il deputato SODDU dichiara voto favorevole a nome del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il senatore VIGNOLA dichiara voto favorevole a nome del Gruppo Comunista.

Il presidente BARCA mette quindi ai voti il testo di parere presentato dal senatore Coviello.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 17,30.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI RELAZIONE CONCERNENTI
L'EMERGENZA E GLI INTERVENTI AFFIDATI AI COMUNI

La Commissione esamina i testi dei progetti di relazione sull'emergenza e gli interventi affidati ai comuni; parte valutativa.

Il Presidente SCÀLFARO avverte che sono stati presentati testi di progetti di relazione da parte del senatore FABRIS e del deputato SAPIO.

Il senatore FABRIS illustra le considerazioni valutative contenute nel testo da lui rielaborato a seguito delle proposte di modificazione presentate alla precedente stesura dai senatori TAGLIAMONTE e CUTRERA e dal deputato BECCHI; quanto al documento presentato dal deputato SAPIO, si riserva di esaminarlo.

Il presidente SCÀLFARO rinvia quindi il seguito della discussione ad una prossima seduta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

La Commissione passa ad esaminare il testo del progetto di relazione sulle attività delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 17 della legge n. 219 del 1981.

Dopo interventi del deputato BECCHI, che propone di stralciare le pagine da 4 a 8, e dei senatori CAPPUZZO e ULIANICH e del presidente

SCÀLFARO, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori CORRENTI e FLORINO, dei deputati RUSSO SPENA, BECCHI e BARBIERI, dei senatori CUTRERA e FABRIS e del deputato VAIRO, il presidente SCÀLFARO rileva la necessità che i testi dei progetti di relazione siano presentati definitivamente entro domani.

La seduta termina alle 20,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 15,05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasco il 6 settembre 1989 (2420)
(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988 (2421)
(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (2432)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989 (2433)

(Parere alla 3^a Commissione)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2463)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce, in senso favorevole, il presidente MURMURA.

Conviene con il relatore il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2464)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988 (2465)

(Parere alla 3^a Commissione)

Illustra il provvedimento il presidente MURMURA, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore FRANCHI (concorda con il relatore), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990 (2468)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2490)

(Parere alla 3^a Commissione)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, il quale, dopo aver dato conto delle singole disposizioni di esso, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990 (2491)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Cappuzzo ed altri: Riordinamento della struttura della difesa (2539)

(Parere alla 4^a Commissione). (Rimessione alla Commissione plenaria)

Il senatore FRANCHI, sottolineata la delicatezza della materia oggetto del provvedimento, ne propone la rimessione dell'esame alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene.

Calvi ed altri: Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122)

Agnelli Arduino ed altri: Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786)

De Cinque ed altri: Liquidazioni di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995)

(Parere alla 6^a Commissione). (Esame e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il presidente MURMURA, il quale, manifestate numerose perplessità in merito agli indennizzi previsti nei

provvedimenti in titolo, sottolinea la necessità di un esame approfondito della materia. A tale fine, propone di rinviarne il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771)

(Parere alla 6^a Commissione). (Rinvio dell'esame)

Su richiesta del senatore FRANCHI, l'esame del provvedimento è rinviato.

Agnelli Arduino: Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130)

Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932)

(Parere alla 6^a Commissione). (Rinvio dell'esame)

Il presidente MURMURA fa osservare che i provvedimenti in titolo – a differenza dei pendenti assegnati alla 6^a Commissione permanente in sede deliberante – concernono materia analoga ai disegni di legge nn. 1122, 1786 e 1995, dei quali la Sottocommissione ha già deliberato il rinvio dell'esame, e che pure sono assegnati alla Commissione finanze, in sede referente. Per questi motivi, il relatore propone di rinviare anche l'esame dei disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)

(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il relatore, senatore GUZZETTI, propone di rinviare l'esame del provvedimento, del quale sottolinea alcuni aspetti, che ne rendono indispensabile l'approfondimento.

Conviene la Sottocommissione.

Emendamenti ai disegni di legge:

Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)

Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)

Pitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)

Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)

Pizzo ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190)
(Parere alla 7^a Commissione)

Il relatore, senatore GUZZETTI, dopo aver illustrato il testo unificato dei disegni di legge in titolo predisposto dalla Commissione di merito, suggerisce di esprimere un parere favorevole.

Il senatore FRANCHI, pur convenendo in linea di massima con il relatore, fa osservare che il testo unificato è carente di una disciplina relativa a coloro i quali hanno già conseguito il diploma presso gli ISEF.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione formulata dal senatore Franchi.

Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (2033-2051-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga e Guzzetti ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Mancino ed altri: Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo (1109)
(Parere alla 8^a Commissione)

Il presidente MURMURA, dopo aver dato conto delle disposizioni del disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere favorevole.

Dissente il senatore FRANCHI, rilevando che il provvedimento crea un ente che costituisce un duplicato di istituzioni già esistenti e dà luogo ad ulteriori confusioni ordinamentali in una materia già in sè piuttosto complessa.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista.

Emendamenti dal disegno di legge:**Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)**(Parere alla 8^a Commissione)

Il presidente MURMURA, dopo aver ricordato che la Sottocommissione si è precedentemente espressa sul testo e su alcuni emendamenti proposti al disegno di legge n. 2331, dà conto di due ulteriori proposte emendative trasmesse dalla Commissione di merito. A tale riguardo, precisa che nel parere espresso in data 14 novembre 1990, la Sottocommissione si era già dichiarata nettamente contraria alla previsione, contenuta in un emendamento all'articolo 6, istitutiva di uffici speciali dell'ANAS a Genova ed a Bologna. L'istituzione di detti uffici viene invece riproposta nel nuovo emendamento all'articolo 6, riguardo al quale permane la sua netta contrarietà. Per quanto invece concerne il nuovo testo dell'articolo 5, il presidente Murmura si dichiara favorevole, eccezion fatta per la norma di cui al comma 4.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione, all'unanimità, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 5, eccezion fatta per il comma 4 e contrario sul nuovo testo dell'articolo 6.

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552)(Parere alla 8^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, il quale fa presente forti perplessità sul disegno di legge in titolo, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità.

Zanella ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451)(Parere alla 13^a Commissione)

Il relatore, senatore ACQUARONE, dopo aver illustrato il provvedimento, fa presente taluni dubbi, rilevando che il disegno di legge dà corso ad una disciplina dettagliata e risulta pertanto invasivo delle competenze istituzionalmente spettanti alle regioni, contravvenendo altresì ad una pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale.

Condivide tali argomentazioni il senatore FRANCHI, ad avviso del quale il provvedimento ignora talune competenze degli enti locali.

La Sottocommissione esprime, quindi, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

208^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del senatore

DELL'OSSO

Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Lattanzio ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Foti e Pavan e per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti). (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il sottosegretario FOTI fa presente che in merito all'articolo 3, l'onere relativo alle prestazioni di cui al comma 1, in favore dei cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza del sisma, fa carico al Fondo per la protezione civile, la cui reintegrazione è disposta, con carattere di generalità per tutte le esigenze che fanno capo al Fondo stesso con il successivo articolo 6, comma 1; per quanto concerne l'articolo 5, comma 6, la concessione delle previste agevolazioni in favore dei settori produttivi ivi indicati avrà luogo nei limiti delle risorse che si rendono disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 198 del 1985, non derivandone pertanto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato; sull'articolo 6, comma 2, premesso che l'indicato importo di lire 210 miliardi si riferisce non già ai soli interventi connessi al sisma del 5 maggio 1990, bensì a tutti gli eventi sismici e franosi già oggetto di precedenti interventi, circa la

spesa destinata in via specifica alle esigenze di intervento connesse al predetto sisma fa presente che il relativo importo verrà necessariamente a determinarsi sulla base di una comparata valutazione delle esigenze e delle priorità relative a tutte le situazioni calamitose interessate; infine sull'articolo 7, osserva che la eccepita carenza di relazione tecnica risulta priva di fondamento, in quanto la disposizione riveste mero carattere interpretativo in relazione a mutui già autorizzati con l'ordinanza 23 ottobre 1988, 1585 del Ministro per la protezione civile, non comportando oneri di alcun genere.

Il presidente ANDREATTA chiede di conoscere con esattezza il numero dei senzatetto, i motivi del mancato utilizzo delle *ruolottes* e dei *containers* già in dotazione, l'entità dei relativi costi di trasporto e ricorda poi che l'intenzione del Parlamento era quella di definire una somma per la chiusura della vicenda relativa al terremoto del 5 maggio 1990.

Il senatore AZZARÀ fa presente che la definizione degli interventi previsti dall'articolo 6 non tiene conto della volontà parlamentare espressa in sede di legge finanziaria. Tra l'altro occorre equiparare le provvidenze per i cittadini colpiti dal terremoto del 5 maggio 1990 con quelle destinate agli altri cittadini.

Il ministro LATTANZIO fa presente in primo luogo che il provvedimento all'esame è di contenuto assai complesso. Quanto ai quesiti sollevati fornisce dati circa l'onere presumibile degli interventi di competenza della protezione civile e il numero dei senzatetto. Facendo contemporaneamente presente che tali cifre non sono da considerarsi definitive. La spesa per le *roulottes* ed i prefabbricati concerne il fatto che lo *stock* attualmente in dotazione deve essere reintegrato. Quanto alla questione della ricostruzione, attualmente non è in condizione di definire un piano in materia, mentre sottolinea l'esigenza di predisporre appositi interventi finanziari per far fronte all'emergenza-frane e agli incendi boschivi. Precisa inoltre che la dichiarazione relativa al numero dei senzatetto è di competenza dei sindaci. Ulteriori interventi infine sono destinati alla sistemazione degli edifici pubblici cosiddetti strategici.

Il senatore COVIELLO osserva che gli interventi a favore della Basilicata sono stati impropriamente collocati insieme ad altri interventi di carattere generico, mentre occorre invece definirne separatamente la portata, anche al fine di completare l'adeguamento antisismico degli edifici.

Il senatore SPOSETTI chiede notizie circa l'onere derivante dal comma 6 dell'articolo 5 ed i motivi per i quali si prevede il reintegro del fondo per la protezione civile in sede di legge finanziaria, malgrado il fatto che non sia stata ancora approvata la relativa legge.

Conclusivamente il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del

Regolamento, che gli oneri di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 8, siano coperti all'interno dell'articolo 9. Analogamente gli oneri discendenti dall'articolo 5, comma 6, devono trovare copertura nel comma 4 del medesimo articolo. Il parere dà poi conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito relativamente all'assegnazione degli alloggi precari e non si oppone agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, a condizione che la copertura si situi nell'ambito dell'articolo 6, comma 2.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria (2585)

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti). (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il sottosegretario FOTI precisa in ordine ai rilievi emersi nel corso del dibattito che il maggior gettito lordo riveniente dalle disposizioni di cui è prevista l'adozione ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è valutato, per il 1991, in complessivi miliardi 4.267 dal competente Dicastero delle finanze. Se da esso si detrae l'importo di 116 miliardi, utilizzato a copertura del minor gettito derivante dalla proroga della riduzione dell'aliquota IVA sulle calzature, si ottiene l'importo di 4.151 miliardi, pari al limite minimo fissato dal comma 2, dell'articolo 14.

Non condivide l'osservazione secondo cui il maggior gettito rispetto ai predetti 4.151 miliardi costituisce una riserva a disposizione del Governo, impiegabile per la copertura di oneri dallo stesso individuati. Semmai, invece, nel caso di specie, le eccedenze di gettito rispetto al limite minimo previsto potrebbero apparire una riserva a disposizione del Parlamento, atteso che rientra nelle attribuzioni di quest'ultimo il potere di adottare definitivamente o respingere provvedimenti come quello in parola, pur se di iniziativa governativa.

Non appare fondata l'asserzione secondo cui la indicazione dell'effetto derivante dalle misure previste all'articolo 12 della legge n. 408 del 1990 al netto delle minori entrate ascrivibili al decreto-legge n. 411 del 1990, riportata all'articolo 12 predetto, configuri una violazione del principio di integrità del bilancio. Infatti, la verifica del rispetto di tale principio non va assolutamente fatta in tale sede. Occorre, invece, avere riguardo alle singole appostazioni dello stato di previsione dell'entrata, che accolgono gli effetti finanziari derivanti dalla manovra nel suo complesso. A tale proposito assicura che ciascun capitolo la cui previsione subisce una variazione in forza della predetta manovra, viene corrispondentemente adeguato, senza che si verifichi alcuna compensazione con importi afferenti ad oggetti estranei a quelli di cui al capitolo stesso. Nel caso di specie l'importo del predetto maggior gettito al lordo di 116 miliardi, riveniente dalle misure di cui all'articolo 12, viene iscritto in aumento della previsione dei singoli

capitoli di entrata interessati e nelle misure definite dal Ministero delle finanze, mentre a fronte della perdita di gettito derivante dall'agevolazione IVA, alla previsione recata dal rispettivo capitolo verrà apportata una riduzione di 116 miliardi.

Comunica che non è configurabile un assoggettamento delle maggiori entrate recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990 al vincolo di totale destinazione a sollievo del fabbisogno, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria 1991. Ciò in quanto, in primo luogo, il provvedimento è stato adottato precedentemente all'adozione della legge finanziaria e pertanto non rientrerebbe, in nessun caso nella previsione di cui all'articolo 2 della legge stessa ed, in secondo luogo, contribuendo esso - in quanto provvedimento collegato - al raggiungimento dell'equilibrio della manovra delineata dalla legge finanziaria stessa, non può essere assoggettato a tale vincolo in parola, che è stato concepito per l'applicazione ad altre fattispecie normative.

Per quanto concerne le osservazioni formulate in ordine all'articolo 2, sottolinea che la quantificazione del capitolo 6910 per l'anno 1990 è stata effettuata sulla base della corresponsione dei compensi ai concessionari del servizio di riscossione delle imposte dirette ed indirette.

Tenuto conto che tale servizio non ha funzionato in maniera completa e, cioè, non è stato possibile avviare la procedura di riscossione per quanto concerne le imposte indirette, si è venuta a creare per l'anno 1990 una disponibilità di fondi sul citato capitolo 6910.

In particolare, lo stanziamento definitivo, pari a lire 1.000 miliardi, risulta utilizzato, per lire 410 miliardi, impegnate per il costo della riscossione; per lire 175 miliardi, impegnate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 90 del 1990, convertito nella legge n. 165 del 1990; mentre 415 miliardi sono disponibili. Per quanto concerne la misura dell'integrazione del compenso a favore dei concessionari interessati, va fatto rilevare che essa trova la limitazione nell'ambito delle disponibilità esistenti per l'anno 1990 sul ripetuto capitolo 6910.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 411 ha dovuto fissare tale regime contabile, in maniera analoga a quello delle spese in conto capitale, in quanto la mancata previsione legislativa avrebbe comportato, trattandosi di un capitolo di parte corrente, l'accertamento di economie di bilancio di pari importo.

In conclusione si dichiara favorevole al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario alla spiegazione offerta dal Tesoro in relazione all'articolo 1, osservando che, poichè non è assolutamente certo il gettito della legge n. 408 del 1990, occorre attendere il consuntivo per valutare se si siano creati spazi di copertura.

Il presidente ANDREATTA propone quindi l'espressione di un parere contrario, per mancanza di copertura, sul comma 1 dell'articolo 1, in base ai motivi già esposti. Propone altresì l'espressione di un parere contrario, sempre per mancanza di copertura, sugli emendamenti 2.1,

2.2 e 2.3. Il parere è infine contrario sugli emendamenti 3.0.1 - che occorre ridefinire al fine di evitare perdite di gettito - e 1.0.0.1 e 1.0.0.2.

Dopo l'espressione di avviso analogo a quello del Presidente per quanto riguarda gli emendamenti dei sottosegretari FOTI e SUSI, la Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente Andreatta.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (2604), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione). (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il sottosegretario FOTI fa presente, per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, che la determinazione dell'orario di lavoro dei dirigenti statali in 36 ore settimanali determina un incremento retributivo orario più apparente che reale, dato che le maggiori prestazioni lavorative non sono mai state effettivamente remunerate.

Per quanto riguarda l'onere relativo all'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale del comparto Ministeri in possesso dei prescritti requisiti (articolo 7), non può che rinviarsi alla relazione tecnica che quantifica il suddetto onere il lire 11.200 milioni.

Circa i chiarimenti richiesti in ordine alla ricaduta, per gli anni successivi, dell'onere derivante dall'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale delle Aziende autonome interessate (articolo 8), si considera che la ricaduta attualmente ipotizzabile può essere individuata nel maggior numero di unità inquadrate nella qualifica in questione per le quali, peraltro, non è allo stato quantificabile l'onere differenziale che scaturirà dai futuri miglioramenti economici.

Per quanto riguarda l'articolo 9, il rappresentante del Tesoro conferma che la disposizione in questione reca soltanto una riserva di posti in favore del personale del comparto delle Università e che, pertanto, la disposizione stessa non comporta oneri aggiuntivi.

Sull'articolo 13, precisa che l'onere scaturente dall'istituzione di differenti livelli di professionalità per il personale degli enti pubblici è incluso in quello recante la copertura finanziaria dell'accordo.

Per l'articolo 14, norma introdotta con il decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, gli effetti sono limitati al 1990 anche per quanto riguarda la relativa copertura finanziaria.

Gli oneri derivanti dalla costituzione del comitato metropolitano (articolo 18) sono a carico, anche per quelli eventualmente connessi al funzionamento dello stesso, dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Relativamente alla prevista possibilità di deroga, da parte del Prefetto, alla legge di contabilità, essa è circoscritta alla sola provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, la cui mancata previsione mal si sarebbe conciliata con i tempi imposti per l'attuazione dei progetti stessi.

Sulla copertura dell'onere sul capitolo 4577 derivante dall'applicazione dell'articolo 19, il sottosegretario Foti fa presente che la nota di variazione, già recepita nella legge di bilancio 1991, precisa che i fondi a carico del predetto capitolo sono stati trasferiti al capitolo 1027 dello stesso stato di previsione per l'anno 1991 che presenta la dotazione di lire 67 miliardi. Pertanto lo stanziamento per l'anno 1991 del capitolo 4577 già sconta la predetta nota di variazione.

Per l'articolo 20, assicura la sussistenza degli stanziamenti in conto residui, nonchè in conto competenza del capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Sulla quantificazione della spesa per gli esercizi 1991, 1992 e 1993, premesso che il decreto-legge riguarda gli acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990 corrisposti nell'anno 1990 e che, pertanto, gli oneri contrattuali relativi al suddetto periodo trovano copertura, per la parte residuale nonchè per gli anni a decorrere dal 1991 nei rispettivi decreti presidenziali di recepimento degli accordi, fa presente che nel medesimo decreto-legge sono considerati, per gli anni 1991 e successivi soltanto gli oneri relativi ai miglioramenti economici da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 7.

Per quanto riguarda, infine, l'osservazione secondo cui la prevista copertura degli oneri relativi al personale degli enti pubblici interessati mediante utilizzazione delle disponibilità dei propri bilanci contravverrebbe al disposto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, fa presente che tale disposizione prescrive la previsione dell'onere nonchè l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci. Pertanto ne discende che a tale copertura provvedono gli enti pubblici interessati, essendo soggetti forniti di propria personalità giuridica le cui spese in materia di personale non possono, essere poste a carico dello Stato; il che, peraltro, non esclude che lo Stato stesso possa, con distinto provvedimento, fornire un concorso alle spese degli enti in questione.

Il presidente ANDREATTA propone l'espressione di un parere contrario, per mancanza di copertura, sul comma 3 dell'articolo 5 e contrario sul comma 11 dell'articolo 18. Relativamente all'articolo 19, propone di osservare la necessità che la proroga dei contratti in questione non preluda a future assunzioni in ruolo.

Sulla proposta del Presidente concorda la Sottocommissione.

Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)

Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)

(Parere all'Assemblea). (Esame e rinvio)

Su proposta del senatore SPOSETTI la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento, invitando il Servizio del bilancio a redigere una nota sulla quantificazione dei suoi oneri.

Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (1051), di iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

(Parere alla 1ª Commissione). (Esame e rinvio)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, osservando che il disegno di legge verte in tema di trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per i profili di competenza la questione che occorre valutare è quella dei rapporti tra le entrate derivanti dalle alienazioni in questione e i trasferimenti alla Regione, tenendo conto anche di quanto dispone in materia il testo del disegno di legge attualmente all'esame della Commissione finanze.

Fa poi presente che il Tesoro fa sapere che è necessario precisare, al comma 3, lettere c) e d) che la determinazione del prezzo va consentita entro precisi criteri e limiti, analogamente a quanto avviene per lo Stato, con la legge n. 513 del 1977. Ciò anche al fine per evitare un indiscriminato trasferimento di ricchezza dall'area pubblica a quella privata. Tra l'altro le somme ricavate dalla cessione degli alloggi dovrebbero essere destinate al ripiano dei *deficit* di gestione degli istituti autonomi di case popolari della Valle D'Aosta.

Propone quindi di rinviare l'esame del disegno di legge per gli opportuni approfondimenti.

Concorda la Sottocommissione.

Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) (2414)

(Nuovo parere alla 3ª Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, premesso che sul disegno di legge è stato già fornito un parere favorevole, il problema si pone in quanto, non essendo esso stato approvato dal Senato entro il 31 dicembre 1990, si tratta di decidere se si verifica l'effetto di slittamento della quota di fondo globale 1990.

Al riguardo, occorre ricordare che analogo dibattito si svolse nello scorso gennaio 1990 e si concluse con un parere di segno favorevole in ordine all'ipotesi di slittamento, assimilando quindi i due casi previsti dalla legge n. 362 per lo slittamento del fondo globale corrente alla quota in conto capitale, ancorchè in quest'ultimo caso non sia intervenuta l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento.

Se permane quindi tale interpretazione, non sembrano sussistere problemi.

Fa presente che il Tesoro propone la riformulazione della clausola di copertura.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con le modifiche proposte dal Tesoro.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti per la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989 (2433)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2463)

(Parere alla 3^a Commissione)

Il presidente DELL'OSSO osserva che si tratta della ratifica dell'accordo con l'URSS per l'attuazione di scambi giovanili, nel senso che le spese di viaggio dei giovani del paese di residenza saranno a carico del paese inviante, mentre quelle relative alla ospitalità, ai trasporti interni e alla copertura assicurativa a carico del paese ricevente. Secondo i calcoli illustrati nella relazione tecnica il numero di giovani italiani che si recheranno in URSS è intorno a 500, identico a quello dei giovani sovietici che verranno in Italia.

Non sembrano sussistere problemi sotto il profilo della copertura, a valere sull'apposita voce di fondo globale: l'unica questione che si può porre è che non vi è una garanzia che il numero dei giovani interessati all'accordo sia solo pari a 500 unità.

Fa infine presente che il Tesoro propone la riformulazione della clausola di copertura.

Con tale condizione la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2464)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO osservando che si tratta della ratifica dell'accordo con l'URSS per l'istituzione di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca e di un Centro culturale informativo dell'URSS nella città di Roma: la quota di spesa gravante sullo Stato

italiano dovrebbe essere pari a 300 milioni annui, cui si fa fronte utilizzando l'apposita voce del fondo globale corrente. Non sembrano sussistere problemi.

Fa quindi presente che il Tesoro propone la riformulazione della clausola di copertura.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, condizionato all'introduzione delle modifiche proposte dal Tesoro.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma, il 7 giugno 1988 (2465)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO il quale fa presente che si tratta della ratifica della Convenzione con il Venezuela per la computabilità ai fini interni dei contributi versati in materia previdenziale e assistenziale: gli oneri sono calcolati sulla base di una stima di 2.800 unità di rimpatriati dal Venezuela, con un incremento annuale di circa 1.000 unità per i primi anni. L'onere, compreso anche quello relativo alla costituzione di una Commissione mista per la verifica dell'applicazione della Convenzione, è pari a 6,5 miliardi circa per il primo anno, 18 miliardi per il secondo anno e 24 miliardi per il terzo anno, con copertura sull'apposita voce del fondo globale positivo.

Se il numero delle persone interessate è quello di cui alla relazione tecnica, non sembrano esservi problemi.

Fa poi presente che il Tesoro ravvisa la necessità di modificare la clausola di copertura.

Con tale condizione la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12 marzo 1990 (2489)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2490)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (2492)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989 (2503)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Riordinamento della struttura della difesa (2539)

(Parere alla 4^a Commissione). (Esame e rinvio). (Richiesta di relazione tecnica)

Su proposta del senatore SPOSETTI la Sottocommissione concorda di chiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento e l'esame è conseguentemente rinviato.

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461)

(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO facendo presente che si tratta di un disegno di legge che mira a istituire le Università interculturali, destinate cioè ai rapporti con l'estero. Per quanto di competenza, si deve osservare che l'articolo 7 prevede un incremento complessivo di 350 posti in organico, mentre la copertura (di cui all'articolo 8) viene semplicemente demandata agli stanziamenti di competenza del Ministero dell'Università relativi alla legge n. 168 del 1989, incrementandoli di 50 miliardi per il 1991, 100 miliardi per il 1992 e 150 miliardi per il 1993. Posto che non esiste una relazione tecnica da cui si possa desumere la quantificazione di tale onere, manca anche l'indicazione dei mezzi con i quali far fronte all'onere stesso. Osserva inoltre che il Tesoro si è dichiarato contrario, per mancanza di quantificazione di copertura al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI propone di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge.

Su proposta del presidente DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura.

Senesi ed altri: Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, tenendo presente che il provvedimento è alternativo al decreto-legge vertente su analoga materia.

Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)
(Parere alla 8^a Commissione). (Esame e rinvio)

Il presidente DELL'OSSO precisa che, premesso che sul testo già è stato fornito il parere, si tratta ora di fornire parere su un emendamento che, nell'autorizzare l'ANAS a contrarre mutui in certi importi determinati per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, determina quindi un onere di 320 miliardi per il 1991, 800 miliardi per il 1992 e 1.200 miliardi per il 1993, con copertura a carico delle economie realizzate con la soppressione per ciascuno di questi tre anni di una serie di autorizzazioni di spesa.

Si tratta di avere conferma da parte del Tesoro che in effetti sussista un parallelismo fra maggiori spese e economie che si realizzano, intendendosi per economie le minori spese conseguenti alle soppressioni legislative.

Il provvedimento è stato rinviato nella seduta del 13 novembre 1990 dopo che il Tesoro aveva proposto di modificare i commi 2 e 3 dell'emendamento, al fine di sostituire il riferimento al triennio 1991-1993 con quello agli anni 1991 e successivi.

Fa quindi presente che su tale emendamento il Tesoro fa sapere che a seguito della rimodulazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 15, della legge n. 910 del 1986 operata con la legge finanziaria per il 1991, la soppressione delle autorizzazioni di spesa va riferita agli anni dal 1991 al 1994.

Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di approfondire le osservazioni del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466)
(Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO facendo presente che si tratta di un disegno di legge governativo volto a disciplinare l'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo: per i profili di competenza della Commissione, rilevano le varie Commissioni che vengono costituite dagli articoli 7 e 18, la copertura dei cui oneri viene reperita utilizzando le entrate di cui al comma 2. Per l'onere relativo alla Commissione di cui all'articolo 15, pari ad un milione annuo, si fa

fronte utilizzando il capitolo 1107 dello stato di previsione del Ministero della marina.

Nonostante l'esiguità delle cifre, si tratterebbe di approfondire il parallelismo quantitativo tra entrate e oneri per il funzionamento delle Commissioni e di cui agli articoli 7 e 18, nonché di far slittare il provvedimento al 1991, fermo rimanendo comunque che, sulla base della legge n. 362, non si potrebbe far riferimento ad un capitolo di bilancio – ancorchè di carattere omogeneo rispetto alla nuova spesa – in quanto occorrerebbe aspettare l'assestamento.

Osserva poi che il Tesoro ravvia la necessità di far slittare la decorrenza finanziaria del provvedimento al 1991.

Con tale condizione la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552)

(Parere alla 8ª Commissione). (Esame e rinvio)

Riferisce il presidente DELL'OSSO ricordando che si tratta di un disegno di legge governativo volto a creare un fondo incentivante per il personale della Direzione generale dell'Aviazione civile del Ministero dei trasporti e ad estendere a tale personale le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 302 del 1984, in materia di computo del servizio prestato presso gli uffici doganali di confine aeroportuali ai fini del trattamento di quiescenza.

La clausola di copertura non sembra avere problemi, in quanto fa riferimento alla voce relativa alla ristrutturazione del Ministero. L'unico problema riguarda il fatto che la relazione tecnica non sembra far menzione degli effetti del comma 4 dell'articolo 1: su ciò è opportuna una delucidazione da parte del Governo.

Fa poi presente che il Tesoro prospetta la necessità di un rinvio, in vista della adottanda direttiva in tema di contenimento della spesa pubblica.

Aderendo a tale proposta la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del disegno di legge.

Giugni ed altri: Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti). (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che il Governo è favorevole al provvedimento, nel testo emendato a condizione che sia modificata la sua clausola di copertura.

La Sottocommissione concorda con la proposta del rappresentante del Governo.

Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (2395)
(Parere alla 9^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Giugni ed altri: Elevazione dei limiti per la costituzione di società di mutuo soccorso (1870)
(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 10 gennaio.

Il presidente DELL'OSSO ricorda che non è ancora pervenuta una risposta da parte del Ministro delle finanze in relazione alla richiesta inviatagli per ottenere una pronuncia sulla questione delle minori entrate derivanti dal provvedimento. Propone pertanto di rinviare ulteriormente l'esame dello stesso.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 19,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. - Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (1051): *parere favorevole*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (2604), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*

alla 13ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588): *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 17,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583).
 - MANCINO ed altri. - Nuove norme per miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici (543).
 - MARIOTTI ed altri. - Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari (869).
 - SANTALCO ed altri. - Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato (871).
 - ANTONIAZZI ed altri. - Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private (2189).
 - Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2439).
 - SIRTORI. - Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico (2494).
 - SIRTORI. - Adeguamento e perequazione del trattamento pensionistico del personale civile e militare dello Stato (2495).
- e delle petizioni nn. 9, 12, 52, 98, 102, 251, 340, 351 e 353 attinenti ai suddetti disegni di legge.

II. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAFFIOLETTI ed altri. - Revisione dell'articolo 39 della Costituzione (1752).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIUGNI ed altri. - Modifica dell'articolo 39 della Costituzione (1508).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLO ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei*

deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico (2610).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione (2122).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. - Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (1051).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza (2529).
- BOATO ed altri. - Integrazione e modifiche della legge 7 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri organismi similari (2569).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati CAVERI ed altri. - Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (1951) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati, Londra 11 novembre 1988 (2419).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasco il 6 settembre 1989 (2420).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988 (2421).
- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione (2425).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (2432).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmata a il Cairo il 2 marzo 1989 (2433).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2463).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un istituto italiano di cultura

nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2464).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988 (2465).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990 (2468).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'elaborazione di una farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989 (2488).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12 marzo 1990 (2489).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 (2490).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) (2414).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della Difesa (557).

II. Esame del disegno di legge:

- CAPPUZZO ed altri. - Riordinamento della struttura della difesa (2539).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria (2585).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (*risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340*).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di

imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).

- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461).

II. Discussione del disegno di legge:

- Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (2033-2051-B) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei senatori Forte e Marniga e del disegno di legge dei senatori Guzzetti ed altri*) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).

- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- NOCCHI ed altri. - Interventi a sostegno della Fondazione «Scuola di musica di Fiesole» (1996).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685).
- GIUSTINELLI ed altri. - Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (2584).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (2552).
- Deputato DUTTO. - Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni (2364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica (2564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- SENESI ed altri. - Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati (2429-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Programma triennale 1991-1993 (terzo stralcio attuativo) del Piano decennale delle viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (2395).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).
- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MORA ed altri. - Riforma del Corpo forestale dello Stato (128).
- BOGGIO ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (708).
- BOGGIO ed altri. - Organici del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (1671).
- CASCIA ed altri. - Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato per la salvaguardia ambientale (2458).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9 e 15

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente in tema di emissioni di anidride carbonica derivanti da impianti produttivi.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- MEZZAPESA ed altri. - Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate (2335).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del sistema nazionale di taratura (2413).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e della petizione n. 379 attinente ai suddetti disegni di legge.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente. - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione (2122).

**COMMISSIONE SPECIALE
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro**

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 15,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro: audizione del dottor Giacomo Pedde, già direttore generale dello stesso istituto.

- I. Comunicazioni del Presidente.
 - II. Esame della bozza del documento conclusivo delle attività di indagine conoscitiva svolte dalla Commissione.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva su i nuovi investimenti della industria automobilistica nel Mezzogiorno: audizione del dottor Cesare Romiti, amministratore delegato della società FIAT.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 15,30

- I. Discussione della bozza di relazione concernente criteri per la formazione di liste elettorali in occasione di elezioni nazionali, regionali e locali.
 - II. Discussione della bozza di relazione sull'attuazione della legge 15 novembre 1988, n. 486, istitutiva dell'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Mercoledì 23 gennaio 1991, ore 9

Seguito della discussione dei progetti delle relazioni conclusiva e
propositiva.
